

BANDO

INCENTIVI ALLE IMPRESE PER ATTIVITÀ COLLABORATIVA DI RICERCA
INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE – AREE DI SPECIALIZZAZIONE E
TRAIETTORIE DI SVILUPPO DELLA STRATEGIA REGIONALE PER LA
SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE 2021-2027 (S4) – BANDO 2022

approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2021

modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 283 del 17 febbraio 2023

(le modifiche sono evidenziate in carattere corsivo neretto)

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale attività produttive e turismo

Servizio industria e artigianato

Posta certificata: economia@certregione.fvg.it

Programma regionale FESR 2021 - 2027

Friuli Venezia Giulia



Unione Europea
FESR



Presidenza del Consiglio dei Ministri



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Sommario

Capo I FINALITÀ E RISORSE

- Art. 1 – Oggetto, finalità e regime di aiuto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Dotazione finanziaria

Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

- Art. 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Art. 5 - Settori e attività escluse

Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

- Art. 6 - Progetti ammissibili
- Art. 7 - Spese ammissibili
- Art. 8 - Spese non ammissibili
- Art. 9 - Limiti di spesa e di contributo
- Art. 10 - Durata e termini di realizzazione del progetto
- Art. 11 - Intensità dell'agevolazione
- Art. 12 - Divieto di cumulo

Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- Art. 13 - Domanda di contributo e relativa documentazione
- Art. 14 - Presentazione della domanda

Capo V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 15 - Istruttoria preliminare delle domande
- Art. 16 - Preselezione delle domande
- Art. 17 - Istruttoria completa delle domande, valutazione e selezione dei progetti
- Art. 18 - Graduatoria dei progetti ammissibili
- Art. 19 - Concessione del contributo

Capo VI REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

- Art. 20 - Realizzazione e variazioni al progetto ammesso a contributo
- Art. 21 - Operazioni societarie e subentro

Capo VII RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 22 - Liquidazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria
- Art. 23 - Certificazione delle spese da rendicontare
- Art. 24 - Rendicontazione del progetto e relativa documentazione
- Art. 25 - Presentazione della rendicontazione
- Art. 26 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo
- Art. 27 – Sospensione dell'erogazione del contributo

Capo VIII OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

- Art. 28 - Obblighi del beneficiario
- Art. 29 - Vincolo di stabilità delle operazioni
- Art. 30 - Indicatori di monitoraggio

Capo IX VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

- Art. 31 - Controlli e ispezioni
- Art. 32 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione

Capo X DISPOSIZIONI FINALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 33 – Informativa sul trattamento dei dati personali
- Art. 34 - Disposizioni finali
- Art. 35 – Rinvio e riferimenti normativi

Allegato A - AREE DI SPECIALIZZAZIONE E TRAIETTORIE DI SVILUPPO DELLA STRATEGIA REGIONALE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S4)

Allegato B – CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PRESELEZIONE

Allegato C – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E DI VALUTAZIONE PER LA GRADUATORIA

Allegato D – MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Allegato E – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Allegato F – INDICATORI DI MONITORAGGIO

Allegato G – MODALITÀ DI RIDETERMINAZIONE DELLA SPESA A SEGUITO DELLA RILEVAZIONE DI IRREGOLARITÀ

Capo I FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 – Oggetto, finalità e regime di aiuto

1. Il presente bando stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale sviluppandone le specializzazioni produttive e costituisce una procedura di attivazione volta ad anticipare il Programma regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziato dal FESR (di seguito Programma) attraverso la selezione di progetti da rendicontare nell'ambito di detto Programma. Non essendo ancora approvato il Programma, il presente bando fa riferimento al Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 (di seguito POR) Asse I Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione - Azione 1.3 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti o servizi – Attività 1.3.a – Attività di ricerca e sviluppo realizzate attraverso la cooperazione tra soggetti economici e tra soggetti economici e strutture scientifiche.

2. Il bando è emanato ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)) e dell'articolo 7, comma 3, lettera a) del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2021, n. 200 (Regolamento ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e del Programma regionale (PR) FESR 2021 – 2027 "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)).

3. Il bando è inoltre emanato ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) e del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente delle Regione 13 luglio 2021, n. 115 (Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle imprese del manifatturiero e del terziario, previsti dagli articoli 21, 22 e 22 bis della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 e dalla programmazione comunitaria).

4. I contributi per le iniziative di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014.

5. Con il presente bando l'Amministrazione regionale anticipa il perseguimento dei pertinenti risultati attesi nell'ambito del Programma. Detti risultati sono quantificati nelle tabelle seguenti in termini di indicatori di realizzazione e di risultato così come definiti dal Regolamento (UE) 1058/2021 e alle risorse finanziarie inizialmente stanziare con deliberazione della Giunta regionale n. 2008 del 23 dicembre 2021.

INDICATORI DI REALIZZAZIONE				
Codifica indicatore 2021/2027	Codifica indicatore 2014/2020	Unità di misura	Valore Obiettivo 31/12/2024	Valore obiettivo 31/12/2029
RCO 01	CO01	RCO 01 Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese) CO01 Numero di imprese che ricevono un sostegno	10	38
RCO 02	CO02	RCO 02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni CO02 Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	10	38
RCO 10	CO26	RCO 10 Imprese che collaborano con istituti di ricerca CO26 Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	4	15

INDICATORI DI RISULTATO

Codifica indicatore 2021/2027	Codifica indicatore 2014/2020	Unità di misura	Valore obiettivo 31/12/2029
RCR 01	CO08	RCR 01 Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di sostegno CO08 Crescita dell'occupazione nelle imprese in equivalenti a tempo pieno (n. nuovi occupati)	75
RCR 02	CO27	CO27 Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S (in €) RCR 02 Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)	8 Meuro
RCR 03	CO29	RCR 03 Piccole e medie imprese che introducono innovazioni a livello di prodotti e di processo CO29 Numero di imprese beneficiarie di un sostegno per introdurre prodotti che costituiscono una novità per l'impresa	28

6. Nella tabella seguente si riporta l'inquadramento del bando rispetto all'articolazione del POR FESR 2014-2020:

A.1: Asse POR	Asse I - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
A.2: Azione POR	Azione 1.3 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti o servizi
A.3: Attività POR	Attività 1.3.a - Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale – aree di specializzazione agroalimentare e filiere produttive strategiche
A.4: Linea di intervento POR	(non pertinente)
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da tabella contesto PUC)	Codice natura 07: concessione di incentivi a unità produttive Codice tipologia 20: attività di ricerca
A.6: Obiettivo tematico (da Reg. UE 215/14)	OT1 – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
A.7: Priorità di investimento	1.b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali
A.8: Obiettivo specifico (da accordo di partenariato)	1.1 – Incremento delle attività di innovazione delle imprese
A.9: Campo di intervento (da Reg. UE 215/14)	002 - Processi di ricerca e innovazione nelle grandi imprese 064 - Processi di ricerca e innovazione nelle PMI (compresi i sistemi di buoni, il processo, la progettazione, il servizio e l'innovazione sociale)
A.10: Forma di finanziamento (da Reg. UE 215/14)	01 - Sovvenzione a fondo perduto
A.11: Meccanismo di erogazione territoriale (MET) (da Reg. UE 215/14)	07 – Non pertinente

7. Nella tabella seguente si riporta l'inquadramento del bando rispetto all'articolazione del Programma Regionale FESR 2021-2027:

A.1: Obiettivo strategico	1) un'Europa più competitiva, intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
A.2: Asse PR FESR 2021/2027	(In corso di definizione)
A.3: Azione PR FESR 2021/2027	(In corso di definizione)
A.4: Tipologia di operazione (natura CUP da tabella contesto PUC)	(In corso di definizione)
A.5: Obiettivo specifico (da Reg. UE 1058/2021)	Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate
A.6: Ambito di intervento (da Reg. UE 1058/2021)	Le attività per la ricerca applicata e l'innovazione, compresi la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e gli studi di fattibilità

A.7: Priorità di investimento	(In corso di definizione)
A.8: Obiettivo specifico (da accordo di partenariato)	Ricerca e innovazione (Obiettivo specifico 1.I)
A.9: Campi di intervento (da All. 1 Reg. UE 1060/2021)	Cod. 10 Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete Cod. 11 Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete Cod. 29 Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici Cod. 30 Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, incentrati sull'economia circolare
A.10: Forma di finanziamento (da All. 1 tab. 2. Reg. UE 1060/2021)	1 - Sovvenzione
A.11: Meccanismo di erogazione territoriale (MET) (da All. 1 tabella 3 Reg. UE 1060/2021)	33 – Nessun orientamento territoriale

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- a) *ricerca industriale (ricerca)*: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- b) *sviluppo sperimentale (sviluppo)*: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali, che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
- c) *settore manifatturiero*: imprese che svolgono attività rientrante nella Sezione C della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale;
- d) *settore terziario*: imprese che svolgano attività rientrante nelle seguenti Sezioni e Divisioni della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale:
- 1) sezione D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
 - 2) sezione E: fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;
 - 3) sezione F: Costruzioni;
 - 4) sezione G: commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli;
 - 5) sezione H: Trasporto e magazzinaggio limitatamente alle classi 52.10 (magazzinaggio e custodia) 52.24 (movimentazione merci) e 52.29 (Altre attività di supporto connesse ai trasporti);
 - 6) sezione I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;
 - 7) sezione J: servizi di informazione e comunicazione limitatamente alle divisioni 58 (attività editoriali) 59 (attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore), 62 (produzione di software, consulenza informatica e attività connesse) e 63 (attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici);
 - 8) sezione M: attività professionali, scientifiche e tecniche limitatamente alle divisioni 71 (attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (altre attività professionali, scientifiche e tecniche);
 - 9) sezione N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente alla divisione 79 (attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse);
 - 10) sezione R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, limitatamente alla divisione 90 (attività creative, artistiche e di intrattenimento);

e) *microimprese, piccole e medie imprese (PMI)*: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne le definizioni di impresa associata e collegata:

Dimensione	Occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

f) *impresa in difficoltà*: impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- 1) nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- 3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- 4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- 5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

g) *Strategia per la specializzazione intelligente*: Strategia regionale di specializzazione intelligente per il periodo 2021-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (S4), approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1970 del 23 dicembre 2021, che individua le aree di specializzazione e le traiettorie di sviluppo della Regione, di cui all'allegato A;

h) *TRL*: Technology readiness levels o Livello di maturità tecnologica, definizione mutuata dal programma Horizon per indicare il livello di maturità tecnologica ove le attività da implementare si dovrebbero collocare, per meglio comprendere l'impatto delle varie azioni all'interno del processo che dall'idea porta alla realizzazione di prodotti/servizi per il mercato:

- 1) TRL 1: principi di base osservati
- 2) TRL 2: concetto della tecnologia formulato
- 3) TRL 3: prova sperimentale del concetto
- 4) TRL 4: validazione in laboratorio del concetto
- 5) TRL 5: validazione della tecnologia nell'ambiente rilevante
- 6) TRL 6: dimostrazione della tecnologia nell'ambiente rilevante
- 7) TRL 7: dimostrazione della tecnologia nell'ambiente operativo
- 8) TRL 8: sistema completo e qualificato
- 9) TRL 9: sistema finito e perfettamente funzionante in ambiente reale;

i) *ente di ricerca*: università nonché istituti di ricerca e trasferimento tecnologico, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto pubblico o privato) o fonte di finanziamento. Per gli istituti di ricerca e trasferimento tecnologico la finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca, di sviluppo sperimentale e di innovazione o nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Non sono ricomprese le imprese che svolgono attività di ricerca, sviluppo, innovazione esclusivamente o comunque in via prevalente a fini commerciali;

j) *collaborazione effettiva*: la collaborazione tra almeno due imprese indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati, che non sono cedibili a titolo oneroso tra i partner del progetto;

k) *soggetti indipendenti*: imprese non associate o collegate tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;

l) *normali condizioni di mercato*: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione; il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria;

m) *Comitato tecnico*: il Comitato tecnico di valutazione, di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);

- n) *esperto*: esperto nella materia del progetto selezionato tra gli iscritti all'Elenco degli esperti in innovazione tecnologica del Ministero dello sviluppo economico, che su indicazione del Comitato tecnico, esprime una preliminare valutazione sul progetto di ricerca e sviluppo presentato, ai sensi dell'articolo 15, comma 5 della legge regionale 26/2005;
- o) *Autorità di Gestione (AdG)*: l'organismo responsabile della gestione e attuazione dei Programmi regionali attuativi del FESR, come specificato nell'articolo 6 del regolamento di attuazione dei Programmi emanato con decreto del Presidente della Regione n. 200/2021. Tale organismo è individuato nel Servizio gestione fondi comunitari della Direzione centrale finanze;
- p) *Struttura Regionale Attuatrice (SRA)*: il Servizio industria e artigianato della Direzione centrale attività produttive e turismo, responsabile dell'attuazione e della gestione dell'Attività 1.3.a prevista dal POR FESR 2014-2020, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma Operativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR emanato con decreto del Presidente della Regione n. 200/2021.

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 4, del Regolamento regionale per l'attuazione dei Programmi regionali attuativi del FESR emanato con decreto del Presidente della Regione n. 200/2021, la dotazione finanziaria del bando è pari ad euro 6.000.000,00 di fondi del Piano Aggiuntivo Regionale (PAR), come da assegnazione riportata nella deliberazione della Giunta regionale n. 2008/2021 di approvazione del Piano finanziario.
2. Le risorse finanziarie individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2008/2021 possono essere integrate, tramite deliberazione della Giunta regionale di aggiornamento e revisione del piano finanziario del programma e di revisione della relativa pianificazione finanziaria e di risultato.

Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando le micro, piccole, medie e grandi imprese del settore manifatturiero e terziario, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), che svolgono attività primaria o secondaria coerente con il progetto presentato.
2. Le imprese beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese delle CCIAA o, per le imprese non residenti nel territorio italiano, essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese, fatto salvo quanto previsto al comma 4;
 - b) avere sede legale o unità operativa in cui realizzare il progetto, attiva nel territorio regionale e regolarmente registrata presso la CCIAA di competenza, fatto salvo quanto previsto al comma 4;
 - c) non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo concedibile superi i 150.000,00 euro;
 - d) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali;
 - e) possedere un'adeguata capacità amministrativa ed operativa per realizzare l'iniziativa, valutata nell'ambito dei criteri di valutazione inerenti la qualità delle competenze, dettagliati nell'allegato C.
3. I soggetti devono possedere inoltre i seguenti requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio:
 - a) non essere impresa in difficoltà, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera f);
 - b) non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - c) possedere un'adeguata capacità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto, come definita nell'allegato D;
 - d) non essere destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
 - e) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).
4. Possono presentare domanda di contributo anche le imprese che all'atto della presentazione della domanda non abbiano la sede o un'unità operativa attiva sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia. L'apertura in regione della sede o dell'unità

operativa, da iscriversi presso il Registro delle imprese, deve intervenire prima dell'avvio del progetto e deve essere comunicata tempestivamente alla SRA. In caso contrario il contributo non viene concesso.

5. L'impresa si impegna a comunicare alla SRA l'eventuale variazione della dimensione aziendale intervenuta tra la presentazione della domanda e la comunicazione della concessione del contributo. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la rideterminazione del contributo concesso.

6. I requisiti di cui al comma 2, lettere c) e d), concernenti la normativa antimafia e la regolarità contributiva, sono accertati successivamente all'approvazione della graduatoria e prima della concessione del contributo.

7. Nel caso in cui il beneficiario sia un consorzio con attività esterna, fatte salve le società consortili, o una rete d'impresa avente soggettività giuridica (rete soggetto), almeno il 75% dei componenti dell'aggregazione deve avere una sede operativa nel territorio regionale e la maggioranza degli stessi deve avere natura di soggetto privato.

Art. 5 - Settori e attività escluse

1. Non sono ammesse a contributo le imprese che svolgono attività non rientranti nei settori manifatturiero e terziario, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), come risultanti dal codice ATECO registrato nella visura camerale.

2. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1301/2013 e del regolamento (UE) n. 1058/2021, non sono in particolare ammesse a contributo le imprese che svolgono attività di fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, identificate dai seguenti codici ISTAT ATECO 2007:

- a) 12.00.00 Industria del tabacco;
- b) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo;
- c) 46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco.

Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 6 - Progetti ammissibili

1. Sono finanziabili progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale specificatamente attinenti e rivolti ad almeno una delle aree di specializzazione e coerenti con almeno una delle relative traiettorie di sviluppo della Strategia per la specializzazione intelligente della Regione Friuli Venezia Giulia, indicate nell'allegato A, realizzati nelle sedi o unità operative localizzate nel territorio regionale in cui l'impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi e sono stabilmente collocati il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del progetto.

2. Sono finanziabili progetti classificabili dal livello 2 al livello 8 delle TRL, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera h), nonché nel livello 9 nei limiti di quanto previsto dalla definizione di sviluppo sperimentale.

3. I progetti devono essere realizzati in forma collaborativa secondo almeno una delle seguenti modalità:

- a) collaborazione effettiva tra imprese indipendenti, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera j), che presentano domanda di contributo a valere sul presente bando, di cui almeno una è PMI e nessuna sostiene singolarmente oltre il 70 per cento e meno del 10 per cento della spesa complessiva ammissibile del progetto, di seguito denominata "progetto congiunto", nell'ambito del quale si collocano i singoli interventi dei partner;
- b) collaborazione con enti di ricerca, che partecipano al progetto in virtù di un contratto di ricerca, il cui valore sia almeno pari al 10 per cento della spesa complessiva ammissibile del progetto;
- c) collaborazione con altri soggetti esterni all'impresa, indipendenti dalla stessa, che partecipano al progetto in forma di consulenze di ricerca e/o sviluppo contrattualizzate, il cui valore sia almeno pari al 20 per cento della spesa complessiva ammissibile del progetto.

4. Le mere prestazioni di terzi relative ad aspetti marginali del progetto e le lavorazioni necessarie all'attività di ricerca e sviluppo, tra cui la costruzione dei prototipi, l'effettuazione di test e prove non sono considerate collaborazione di cui al comma 3, lettere b) e c).

5. Ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2021 non sono finanziabili i progetti che risultino violare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali così come definito dall'articolo 17 del Reg. (UE) 852/2020.

Art. 7 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti finanziabili sostenute nell'arco di durata del progetto, come precisato all'articolo 10, fatte salve le spese per la certificazione di cui all'articolo 23, che possono essere sostenute successivamente alla conclusione del progetto.

2. Sono ammissibili le spese rientranti nelle seguenti voci di spesa, come specificatamente dettagliate nell'allegato E:

- a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (responsabile del progetto, ricercatori, tecnici/operai), con sede di lavoro sul territorio regionale e operante nella sede in cui viene realizzato il progetto, nella misura in cui è impiegato nello stesso. Le spese del personale sono determinate con modalità semplificata attraverso l'applicazione di tabelle standard di costi unitari, come dettagliato nell'allegato E;
- b) strumenti e attrezzature specifici, nuovi di fabbrica, acquistati nel periodo di realizzazione dello stesso, in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. Sono ammissibili anche beni acquisiti tramite leasing o noleggio nel limite delle quote riferite al periodo di realizzazione del progetto;
- c) consulenze qualificate per attività tecnico-scientifiche di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, studi, progettazione e similari, alle normali condizioni di mercato, affidati attraverso contratto a:
- 1) enti di ricerca, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera i);
 - 2) altri soggetti esterni all'impresa, indipendenti dalla stessa, in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate;
- d) prestazioni e servizi necessari all'attività di ricerca e sviluppo, non direttamente imputabili alla realizzazione fisica di prototipi e acquisiti da soggetti esterni alle normali condizioni di mercato, tra cui l'effettuazione di test, prove e i servizi in cloud, nonché, fino ad un limite massimo di importo ammissibile pari a euro 2.500,00, le attività di certificazione della spesa di cui all'articolo 23;
- e) beni immateriali, quali software specialistici, diritti di licenza, brevetti, know-how, utilizzati per il progetto, acquisiti nel periodo di realizzazione del progetto da soggetti esterni indipendenti alle normali condizioni di mercato. Tali beni sono ammissibili in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso i beni non siano soggetti ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. Sono ammissibili anche beni immateriali acquisiti tramite leasing o noleggio nel limite delle quote riferite al periodo di realizzazione del progetto;
- f) realizzazione prototipi, quali costi per prestazioni e lavorazioni, acquisite da soggetti esterni alle normali condizioni di mercato, nonché per materiali, inclusi componenti, semilavorati e loro lavorazioni, per la realizzazione fisica di prototipi, dimostratori e/o impianti pilota. I costi relativi ai prototipi di elevato valore sono ammessi parzialmente, su indicazione del Comitato tecnico, in una percentuale variabile dal 30% al 70% della spesa sostenuta, in funzione del possibile utilizzo pluriennale, della commercializzazione e/o del valore residuo degli stessi a conclusione del progetto;
- g) materiali di consumo, direttamente imputabili al progetto e non relativi alla realizzazione di prototipi;
- h) spese generali supplementari di gestione, derivanti dalla realizzazione del progetto, da calcolarsi con modalità semplificata a tasso forfettario nella misura del 10 per cento dei costi relativi al personale.
3. I criteri per l'ammissibilità, la determinazione e la documentazione delle spese di cui al comma 2 sono riportati nell'allegato E e devono essere rispettati pena l'inammissibilità delle stesse.

Art. 8 - Spese non ammissibili

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente bando non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 7 e, in particolare, le spese relative a:
- a) apprendisti, stagisti e personale in somministrazione, viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa e corsi di formazione del personale, fatto salvo l'addestramento sugli strumenti acquisiti per il progetto;
 - b) responsabile del progetto, ricercatori e personale tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) e consulenti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), privi di adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto;
 - c) spese non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto;
 - d) beni immobili, impianti generali, opere edili, acquisto di arredi ed automezzi;
 - e) beni e servizi acquisiti da partner del medesimo progetto congiunto;
 - f) beni o materiali usati;
 - g) prelievi di magazzino;
 - h) operazioni di lease-back;
 - i) consulenze continuative o periodiche e connesse all'attività ordinaria dell'impresa, quali consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
 - j) iniziative di pubblicità e ricerche connesse al marketing;
 - k) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
 - l) certificazione di qualità;
 - m) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso e manuali utente;
 - n) servizi propedeutici alla brevettazione e registrazione dei brevetti;
 - o) canoni di manutenzione e assistenza e canoni periodici per aggiornamento ordinario dei software;

- p) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario;
- q) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
- r) spese accessorie quali interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari.

Art. 9 - Limiti di spesa e di contributo

1. Il limite minimo di spesa ammissibile del progetto per ciascuna impresa in relazione alla dimensione della stessa, è il seguente:
 - a) piccola impresa 60.000,00 euro;
 - b) media impresa 200.000,00 euro;
 - c) grande impresa 350.000,00 euro.
2. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 600.000,00 di euro.

Art. 10 - Durata e termini di realizzazione del progetto

1. Il progetto deve essere avviato in data successiva a quella di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, e può avere una durata massima di 18 mesi. La durata in mesi viene indicata nella domanda di contributo. Il termine di conclusione del progetto può essere prorogato secondo le modalità di cui al comma 9.
2. Il progetto deve comunque essere avviato entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria. In caso di inosservanza del suddetto termine il contributo non viene concesso o la concessione revocata, qualora già intervenuta.
3. Le imprese comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, la data di avvio e la data di prevista conclusione del progetto, utilizzando il facsimile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.
4. In difetto della comunicazione di cui al comma 3, la SRA assegna all'impresa un ulteriore termine di 15 giorni per provvedere. Qualora il termine assegnato decorra inutilmente, il contributo non viene concesso.
5. La proroga del termine di avvio del progetto è ammessa una sola volta nel limite massimo di 30 giorni a condizione che la richiesta sia debitamente motivata e presentata entro il termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, di cui al comma 3.
6. Per data di avvio del progetto si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di prestazioni fornite dal personale, l'inizio effettivo dell'attività legata all'iniziativa, come attestato nel diario del progetto;
 - b) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura;
 - c) nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni, la data di stipula del contratto ovvero la data di efficacia dello stesso qualora sospensivamente condizionata all'ottenimento del contributo oppure, in mancanza, la data della prima fattura.
7. Per data di conclusione del progetto si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di prestazioni fornite dal personale, la conclusione effettiva dell'attività legata all'iniziativa, come attestato nel diario del progetto;
 - b) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ultima fattura o, se successiva, la data del documento di trasporto;
 - c) nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero la data dell'ultima fattura.
8. Le date di avvio e conclusione del progetto realizzato in collaborazione tra più imprese devono riferirsi al progetto congiunto e non ai singoli interventi, anche qualora le imprese partner intervengano soltanto in specifiche fasi del progetto medesimo.
9. Il beneficiario può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione del progetto, entro il limite massimo complessivo di 3 mesi, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione comunicato ai sensi del comma 3. Nel caso di progetti congiunti la proroga è riferita all'intero progetto e non ai singoli interventi.
10. Per motivate esigenze straordinarie legate al completamento del progetto, può essere autorizzata un'ulteriore proroga rispetto al termine del progetto già prorogato ai sensi del comma 9, entro il limite massimo complessivo di 3 mesi, su autorizzazione dell'Autorità di Gestione, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa del PR FESR 2021-2027.
11. Le proroghe del termine di conclusione del progetto sono autorizzate dalla SRA entro 60 giorni dalla richiesta.
12. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto oppure di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data di conclusione del progetto comunicata ai sensi del comma 3, previa valutazione del Comitato tecnico sull'effettiva e

compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.

Art. 11 - Intensità dell'agevolazione

1. L'intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è la seguente:

	<i>Dimensione impresa</i>	<i>Ricerca</i>	<i>Sviluppo</i>
a)	Micro e piccola impresa	55%	30%
b)	Micro e piccola impresa che realizza il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lett. a)	70%	45%
c)	Media impresa	45%	20%
d)	Media impresa che realizza il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lett. a)	60%	35%
e)	Grande impresa	35%	10%
f)	Grande impresa che realizza il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lett. a)	50%	25%

2. Le intensità dell'aiuto di cui al comma 1 sono maggiorate nella misura del 5% nel caso in cui il progetto abbia una durata, comprensiva di eventuali proroghe, non superiore a 12 mesi.

Art. 12 - Divieto di cumulo

1. I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato, anche in regime "de minimis", e finanziamenti europei a gestione diretta, concessi per le medesime spese.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili con gli aiuti erogati sotto forma di garanzia, anche in regime "de minimis", a condizione che tale cumulo non porti al superamento delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014. Nel caso sia superata l'intensità massima di aiuto si procede alla rideterminazione del contributo. Non sono cumulabili i contributi erogati sotto forma di garanzia a valere su fondi della programmazione comunitaria diversi dal FESR.

3. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.

Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 13 - Domanda di contributo e relativa documentazione

1. Le imprese presentano una sola domanda di contributo a valere sul presente bando e la domanda medesima deve riguardare un unico progetto di ricerca e/o di sviluppo.

2. Costituiscono parte integrante della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, tutti i seguenti documenti:

a) la relazione sintetica del progetto, finalizzata all'eventuale preselezione di cui all'articolo 16, che riassume gli elementi significativi che caratterizzano il progetto da realizzare;

b) la relazione dettagliata del progetto, contenente la classificazione dello stesso secondo i TRL, l'articolazione per fasi e gli elementi utili alla valutazione del progetto sulla base dei parametri previsti dalla scheda di valutazione;

c) il quadro di spesa dettagliato.

3. Devono essere altresì allegati alla domanda, in particolare:

a) l'elenco delle dichiarazioni sostitutive, attestanti in particolare i requisiti soggettivi e oggettivi di seguito elencati, e delle attestazioni di presa visione della nota informativa di cui al comma 4, lettera a), di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a):

1) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), b), d) ed e) ossia essere impresa attiva nel territorio regionale, non in difficoltà secondo la definizione comunitaria, non sottoposta a procedura concorsuale né destinataria di sanzioni interdittive, operante nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;

2) i dati relativi alla capacità economico-finanziaria dell'impresa, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), determinati secondo le modalità di cui all'allegato D;

3) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 12;

4) la dimensione aziendale, per poter fruire della maggior intensità contributiva e del punteggio premiale riservati alle PMI;

5) nel caso di progetti congiunti, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a), il possesso del requisito di indipendenza tra i partner del progetto;

- 6) per le consulenze qualificate e per l'acquisizione dei beni immateriali, l'indipendenza tra i consulenti/fornitori e l'impresa, e, per prestazioni, servizi e lavorazioni, l'indicazione dell'eventuale rapporto di collegamento o di associazione;
- 7) l'iscrizione alla posizione assicurativa territoriale INAIL nella regione Friuli Venezia Giulia dell'impresa per titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci/amministratori di PMI non dipendenti impiegati nel progetto.
- b) copia del modello F23 o F24 attestante il pagamento dell'imposta di bollo di cui al comma 5;
- c) copia delle lettere di intenti sottoscritte dagli enti di ricerca o altri soggetti esterni all'impresa, relative alle consulenze di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), contenenti tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere ed i relativi costi, fermo restando che i relativi contratti di consulenza devono essere presentati contestualmente alla rendicontazione della spesa. In alternativa alle lettere di intenti possono essere allegati copie dei contratti eventualmente già stipulati, purché ne sia condizionata l'efficacia all'ottenimento del contributo ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera c). Qualora le consulenze siano intermedie da istituti di trasferimento tecnologico, le lettere di intenti ed i contratti sottoscritti da quest'ultimi devono riportare puntuale indicazione dei fornitori effettivi delle consulenze, nonché tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere da parte di ciascuno;
- d) curriculum del responsabile del progetto;
- e) curriculum o scheda di presentazione dei soggetti prestatori delle consulenze di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), ad eccezione delle università e degli enti di ricerca a maggioranza pubblica;
- f) copia dello statuto degli enti di ricerca, ad eccezione delle università nonché degli enti di ricerca a maggioranza pubblica del territorio regionale, qualora non depositato presso il Registro delle imprese;
- g) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore firmatario di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a), qualora non siano riportati in visura;
- h) procura redatta secondo il facsimile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda di cui all'articolo 14, comma 3, lettere b) e c);
- i) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), qualora il contributo richiesto superi i 150.000 euro;
- j) per le imprese non aventi sede nel territorio italiano all'atto di presentazione della domanda, documentazione che comprovi la costituzione secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscrizione nel relativo registro delle imprese nonché titolo del soggetto firmatario della documentazione di domanda;
- k) per l'attribuzione del punteggio premiale per progetto valutato positivamente nell'ambito del Programma Horizon di cui al criterio n. 9) dell'allegato C, documentazione comprovante la valutazione positiva del progetto nell'ambito Programma europeo Horizon e copia della relazione contenente la descrizione del progetto presentata alla Commissione Europea;
- l) per l'attribuzione del punteggio premiale per la riattivazione o continuazione di attività produttive rilevanti sul territorio regionale di cui al criterio n. 11) dell'allegato C, documentazione comprovante la presenza del requisito;
- m) per l'attribuzione del punteggio premiale inerente l'imprenditoria femminile previsto dal criterio n. 13.a) dell'allegato C richiesto da cooperative, copia dell'elenco soci della cooperativa.
4. I facsimili dei documenti di cui al comma 2, lettera a), b) e c) e comma 3, lettere a) e h) sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, unitamente:
- a) alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- b) alla informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
5. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 da versare tramite F23 o F24 secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'articolo 14, comma 6.

Art. 14 - Presentazione della domanda

1. La domanda è predisposta e presentata alla SRA solo ed esclusivamente per via telematica tramite il sistema on line dedicato, a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 6. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. Per i progetti congiunti viene presentata un'unica domanda comprendente gli interventi dei singoli partner. La sottoscrizione e presentazione della domanda di contributo relativa al progetto congiunto sono delegate al partner capofila.
3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata:
- a) dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa;

- b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale;
- c) dal legale rappresentante o titolare di impresa individuale dell'impresa capofila di un progetto congiunto, delegato dai partner tramite formale procura, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 6.
4. La domanda è presentata dalle ore 10.00 del giorno 31 gennaio 2022 alle ore 16.00 del giorno 31 marzo 2022. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema on line dedicato.
5. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.
6. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on line dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

Capo V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 15 - Istruttoria preliminare delle domande

1. Le domande presentate sono oggetto di una preliminare istruttoria di ammissibilità e non vengono ammesse né sottoposte a valutazione tecnica, qualora:
- a) siano inoltrate con modalità diverse dall'inoltro per via telematica tramite il sistema on line dedicato;
- b) siano ulteriori rispetto alla prima validamente presentata dalla medesima impresa;
- c) siano prive dei documenti obbligatori di cui all'articolo 13, comma 2, la cui carenza non è sanabile con documentazione integrativa;
- d) l'impresa non svolga attività rientranti nei settori manifatturiero e terziario, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), come risultanti dal codice ATECO registrato nella visura camerale;
- e) il progetto non preveda almeno una delle forme collaborative richieste ai fini dell'ammissibilità di cui all'articolo 6, comma 3;
- f) non siano rispettati i limiti minimi di spesa di cui all'articolo 9, comma 1.
2. La SRA, prima della formale adozione del provvedimento di rigetto concernente le domande non ammesse di cui al comma 1, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

Art. 16 - Preselezione delle domande

1. Qualora il numero di progetti o interventi facenti parte di progetti congiunti presentati a valere sul presente bando sia superiore a 100 si può procedere alla preselezione degli stessi.
2. Ai fini della preselezione, il Comitato tecnico valuta, sulla base delle relazioni sintetiche dei progetti presentati allegate alle domande, l'ammissibilità degli stessi secondo le definizioni di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e l'attinenza alle aree di specializzazione e alle rispettive traiettorie di sviluppo della Strategia per la specializzazione intelligente, e attribuisce un punteggio, secondo i criteri di preselezione indicati nell'allegato B, sulla base del quale viene stilato l'elenco di valutazione.
3. Nel caso di progetti congiunti, il punteggio viene attribuito al progetto complessivo e non ai singoli interventi.
4. A parità di punteggio, viene data priorità all'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema on line dedicato.
5. L'elenco dei progetti/interventi valutati positivamente nella preselezione, con l'indicazione di quelli ammessi alla fase successiva di valutazione, e l'elenco dei progetti/interventi non ammessi ai sensi del comma 2 e dell'articolo 15, comma 1 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio industria e artigianato, pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.
6. I progetti/interventi relativi alle prime 100 posizioni dell'elenco di preselezione vengono ammessi alla fase successiva di valutazione. Qualora l'ultimo progetto utile collocato nell'elenco sia un progetto congiunto, vengono ammessi alla fase successiva tutti i singoli interventi dei partner, anche se ciò determina il superamento della suddetta soglia di 100.
7. La comunicazione alle imprese inserite nell'elenco dei progetti valutati positivamente nella preselezione si intende

effettuata tramite la pubblicazione degli elenchi di cui ai commi 5 e 8 sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

8. Ulteriori progetti/interventi oltre ai primi 100 preselezionati possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'ammissione a finanziamento a fronte di un'ulteriore graduatoria, qualora non tutte le risorse stanziare sul bando, anche con successivi rifinanziamenti, siano assorbite dalla prima graduatoria di cui all'articolo 18. Il numero dei progetti/interventi oggetto di valutazione ai fini dell'eventuale ulteriore graduatoria è stabilito sulla base delle effettive risorse disponibili con decreto del Direttore del Servizio industria e artigianato, pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando. Per le domande relative a progetti/interventi successivi ai primi 100, la pubblicazione dell'elenco ha l'effetto di interruzione dei termini del procedimento. Le ulteriori domande relative a progetti/interventi non ammessi alla successiva fase di valutazione per i quali non è intervenuto un rifinanziamento del bando di cui all'articolo 3, comma 2, entro il 30 giugno 2023 non sono accolte e del mancato accoglimento è data comunicazione tramite pubblicazione di specifico avviso sul sito nelle sezioni dedicate al bando.

9. La SRA, prima della formale adozione del provvedimento di rigetto concernente le domande non ammesse alla fase di selezione a seguito della valutazione di cui al comma 2, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

10. La SRA comunica alle imprese interessate il rigetto della domanda.

Art. 17 - Istruttoria completa delle domande, valutazione e selezione dei progetti

1. I progetti individuati con la preselezione o, qualora non applicata, che hanno superato l'istruttoria preliminare, sono oggetto delle verifiche istruttorie volte ad accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità generale e specifica di cui alla sezione 1 dell'allegato C, di quelli previsti agli articoli 4, 6, 9, 10 e 12 e dei requisiti di valutazione inerenti i criteri indicati nella sezione 3 dell'allegato C, nonché l'ammissibilità delle voci di spesa preventivate.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine non superiore a 15 giorni per provvedere. Può essere concessa la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di 7 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. I progetti vengono sottoposti, su indicazione del Comitato tecnico, ad una preliminare valutazione da parte di un esperto. Successivamente il Comitato tecnico si esprime, tenuto conto della valutazione dell'esperto, in merito all'ammissibilità nell'ambito delle definizioni di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e all'attinenza alle aree di specializzazione e alle rispettive traiettorie di sviluppo della Strategia per la specializzazione intelligente, alla congruità e pertinenza al progetto delle spese, alla classificazione delle spese in misura totale o parziale nell'ambito delle fattispecie di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e all'adeguata competenza ed esperienza professionale del personale e dei consulenti in relazione all'attività richiesta nel progetto. La spesa preventivata può essere rideterminata o non ammessa in assenza o carenza di adeguata illustrazione della pertinenza al progetto, della modalità di determinazione della medesima nonché della competenza/professionalità dei soggetti coinvolti. Qualora la rideterminazione della spesa relativa ad un progetto congiunto comporti il venir meno delle proporzioni di ammissibilità previste all'articolo 6, comma 3, lettera a), la spesa relativa ai partner viene rideterminata entro le suddette proporzioni di ammissibilità.

4. Il Comitato tecnico, tenuto conto della valutazione dell'esperto, valuta altresì il merito tecnico dei progetti attribuendo un punteggio sulla base dei criteri di selezione e valutazione indicati nella sezione 2 dell'allegato C. Nel caso di progetti congiunti, il punteggio viene attribuito al progetto complessivo e non ai singoli interventi.

5. Non sono ammissibili a seguito della valutazione tecnica di cui al comma 4 i progetti che non raggiungono, relativamente ai criteri di cui alla Sezione 2 dell'allegato C:

a) la soglia minima di valutazione di 2 punti relativamente a ciascuno dei criteri 1a), 1b), 2a) e 3a);

b) il punteggio minimo complessivo di 28 punti.

6. Al punteggio ottenuto dalla valutazione tecnica dei progetti ammissibili ai sensi del comma 4 viene sommato il punteggio ottenuto dalla verifica amministrativa dei criteri legati all'ambito soggettivo del proponente, indicati nella sezione 3 dell'allegato C, dando luogo al punteggio complessivo del progetto in base al quale lo stesso viene collocato in graduatoria.

7. Nel caso di progetti congiunti, al punteggio ottenuto dalla valutazione tecnica ai sensi del comma 4 viene sommato il punteggio risultante dalla media dei punteggi attribuiti ai criteri legati all'ambito soggettivo dei singoli partner, arrotondato al primo numero decimale inferiore, qualora la seconda cifra decimale sia inferiore a 5, e al primo numero decimale superiore, qualora la seconda cifra decimale sia pari o superiore a 5.

8. Non sono sanabili con documentazione integrativa e determinano l'inammissibilità della domanda:

a) la presentazione della relazione tecnica del progetto priva degli elementi di completezza e dettaglio, tali da non consentire la valutazione del progetto da parte del Comitato tecnico e dell'esperto, fatta eccezione per chiarimenti su singoli e specifici aspetti tecnici richiesti dal Comitato medesimo e dall'esperto;

b) il mancato raggiungimento del punteggio minimo di cui al comma 5, lettera a) e b).

9. La domanda per accedere agli incentivi, inoltre, non è accolta in particolare nei seguenti casi:

- a) la domanda non è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da soggetto titolato a rappresentare l'impresa;
 - b) per esito negativo delle verifiche istruttorie di cui al comma 1 o in quanto la documentazione agli atti non consente di concludere l'istruttoria amministrativa della domanda;
 - c) per esito negativo della valutazione tecnica di cui ai commi 3, 4 e 5;
 - d) nel caso di operazione societaria intervenuta prima dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 21, comma 3;
 - e) per rinuncia da parte dell'impresa.
10. La SRA, prima della formale adozione del provvedimento di rigetto, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, ad eccezione dei casi di rinuncia di cui al comma 9, lettera e) e di insufficiente disponibilità finanziaria.

Art. 18 - Graduatoria dei progetti ammissibili

1. La graduatoria viene stilata sulla base del punteggio complessivo di valutazione assegnato a ciascun progetto.
2. A parità di punteggio, viene data priorità all'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema on line dedicato.
3. La graduatoria e l'elenco delle domande non ammesse sono approvati con decreto del Direttore del Servizio industria e artigianato, pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando. Con medesimo provvedimento è disposta l'assegnazione delle risorse, nei limiti della disponibilità finanziaria di cui all'articolo 3, ai progetti meglio classificatisi in graduatoria. La SRA comunica alle imprese interessate l'ammissione o la non ammissione a finanziamento. Per i progetti ammessi ma non finanziati per insufficiente disponibilità di risorse, la pubblicazione dell'elenco ha l'effetto di sospensione dei termini del procedimento.
4. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, ne è disposto il finanziamento parziale, nei limiti dei fondi disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.
5. Nel caso i fondi disponibili non siano sufficienti a finanziare integralmente tutte le domande relative ad un progetto congiunto, le risorse sono assegnate proporzionalmente ai partner del progetto congiunto sulla base della spesa ammessa per ciascun intervento.
6. Qualora non tutti i progetti ammessi in graduatoria siano finanziabili per insufficiente disponibilità di risorse finanziarie e si rendano disponibili successivamente ulteriori fondi, la SRA procede allo scorrimento della graduatoria.
7. Le domande ammesse in graduatoria ma non finanziate per carenza di fondi per le quali non è intervenuto un rifinanziamento del bando di cui all'articolo 3, comma 2 entro il 30 giugno 2023, vengono archiviate e dell'archiviazione è data comunicazione all'impresa.

Art. 19 - Concessione del contributo

1. Il provvedimento di concessione è adottato entro 180 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste normativamente.
2. Nel caso di finanziamento successivo all'approvazione della graduatoria di progetti ammessi ma non finanziati per insufficiente disponibilità di risorse, previsto dall'articolo 18, comma 6, il termine del procedimento finalizzato alla concessione del contributo è riavviato con decorrenza dalla data della deliberazione giuntale di assegnazione delle risorse aggiuntive al bando.
3. Nei casi di valutazione ai fini dell'ammissione a finanziamento a fronte di un'ulteriore graduatoria, previsti dall'articolo 16, comma 8, il termine per la concessione del contributo decorre dalla data di approvazione della prima graduatoria o, in caso di successivi rifinanziamenti, dalla data della deliberazione giuntale di assegnazione delle risorse aggiuntive al bando.
4. Il provvedimento di concessione contiene le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione ed è trasmesso al beneficiario.
5. Il contributo non è concesso, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, ad eccezione dei casi di rinuncia, in particolare:
 - a) in difetto della comunicazione di avvio del progetto di cui all'articolo 10, comma 3, qualora decorra inutilmente il termine ultimo per la trasmissione della comunicazione assegnato ai sensi dell'articolo 10, comma 4;
 - b) in presenza delle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c);
 - c) in assenza dei requisiti di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali (DURC) di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d);
 - d) per rinuncia da parte dell'impresa.
6. La SRA comunica alle imprese interessate il rigetto della domanda.
7. Sono pubblicati on line i dati di sintesi dei progetti finanziati, ai sensi delle seguenti norme:
 - a) regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 115, paragrafo 2 e allegato XII, che prevede la pubblicazione sul sito internet

- della Regione, in particolare della denominazione e della descrizione sintetica dei progetti;
- b) decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza), articolo 26, che prevede la pubblicazione sul sito internet della Regione dei dati relativi alla concessione;
- c) legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea), articolo 52, che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato dei dati relativi alla concessione.
8. I beneficiari sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 mesi dall'avvio del progetto o, per i progetti avviati precedentemente alla concessione del contributo, entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione, e fino almeno all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, con le seguenti modalità:
- a) fornendo sul sito web e sui siti di social media ufficiali del beneficiario, laddove esistenti, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto attraverso l'apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), indicando l'importo della spesa ammessa e del contributo concesso, conformemente alle caratteristiche tecniche pubblicate **sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it/>, alla pagina del PR FESR 2021-2027 nell'apposita sezione destinata ai Beneficiari**;
- b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario attraverso l'apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), evidenziando l'importo della spesa ammessa e del contributo concesso, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto, predisposto conformemente alle caratteristiche tecniche pubblicate **sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it/>, alla pagina del PR FESR 2021-2027 nell'apposita sezione destinata ai Beneficiari**.
9. Qualora i beneficiari realizzino iniziative inerenti il progetto finanziato che prevedano la partecipazione di pubblico e comunque in tutte le misure di informazione e di comunicazione, gli stessi sono tenuti a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione).
10. Qualora richiesto dall'Amministrazione regionale, i beneficiari trasmettono una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del Programma. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web dell'Amministrazione regionale, sul rapporto annuale di esecuzione o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del Programma e in altre iniziative di diffusione.

Capo VI REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 20 - Realizzazione e variazioni al progetto ammesso a contributo

1. Il soggetto beneficiario realizza il progetto conformemente al preventivo approvato, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto al progetto approvato, il soggetto beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla SRA, che provvede alla valutazione ed all'eventuale approvazione delle variazioni entro 60 giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Comitato tecnico qualora ne sia rilevata l'opportunità o sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto ammesso e la variazione proposta. Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto presentate prima della concessione del contributo.
3. In ogni caso, anche in assenza della comunicazione di cui al comma 2, la SRA, si riserva di valutare in sede di rendicontazione l'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto alla luce della visione complessiva e organica del medesimo, consentita dalla verifica della documentazione finale di spesa nonché della relazione finale sull'attività svolta, previa valutazione del Comitato tecnico. Qualora in sede di rendicontazione sia accertata la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e il progetto approvato, il contributo concesso viene rideterminato o revocato.
4. Non è ammissibile un aumento di spesa del personale rispetto al costo complessivo ammesso a contributo, qualora non siano dimostrate specifiche esigenze ai fini della realizzazione del progetto, motivate dettagliatamente nella comunicazione di variazione del progetto o nella relazione illustrativa allegata alla rendicontazione della spesa.
5. Le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo concesso per l'intervento, né della quota di contributo riconosciuta specificamente per l'attività di ricerca e per l'attività di sviluppo.
6. Le variazioni devono garantire in ogni caso il mantenimento:
 - a) di almeno una delle condizioni di collaborazione di cui all'articolo 6, comma 3, pena la revoca della concessione del contributo. Qualora non sia realizzata la collaborazione prevista dal progetto congiunto preventivo, secondo i requisiti

indicati all'articolo 6, comma 3, lettera a) e la stessa non sia l'unico criterio collaborativo di ammissibilità, viene revocata a tutti i partner del progetto la concessione della maggiorazione dell'intensità di aiuto prevista all'articolo 11, comma 1, lettere b), d) e f). Le variazioni derivanti dalla mancata attuazione del progetto in forma congiunta vengono comunque valutate dal Comitato tecnico ai fini dell'accertamento di cui ai commi 3 e 4;

b) dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativo ai seguenti criteri di valutazione, di cui all'Allegato C:

- 1) significatività della collaborazione con enti di ricerca, di cui al criterio 3b);
- 2) ricadute ambientali, di cui ai criteri 5a) e 5b);
- 3) progetti concernenti la trasformazione digitale delle imprese, di cui al criterio 6;
- 4) progetti concernenti le tecnologie abilitanti, di cui al criterio 7;
- 5) progetti a favore delle persone con disabilità, di cui al criterio 8;
- 6) incremento del livello occupazionale, di cui al criterio 10;
- 7) maggioranza femminile degli addetti occupati nel progetto, di cui al criterio 13b).

Qualora le variazioni non garantiscano il mantenimento dei suddetti requisiti, il punteggio relativo al progetto viene rideterminato e, qualora lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione di cui all'articolo 17, comma 5, lettera b), la concessione del contributo viene revocata. In particolare, il mancato raggiungimento dell'incremento occupazionale di cui al criterio 10 non è oggetto di rideterminazione del punteggio qualora afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale adottati dall'Amministrazione regionale.

7. I prototipi realizzati devono rimanere di proprietà del beneficiario ed essere conservati sul territorio regionale fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, a pena di non ammissibilità delle spese concernenti la realizzazione degli stessi o di revoca della concessione del contributo qualora le spese non ammissibili non siano direttamente identificabili, sentito il parere del Comitato tecnico. In casi eccezionali e debitamente motivati, l'alienazione del prototipo può essere autorizzata prima dell'adozione del decreto di approvazione della rendicontazione, previ accertamenti da parte della SRA, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 2, lettera f) in relazione all'ammissione parziale delle spese relative alla realizzazione di prototipi commercializzabili.

8. Le variazioni non devono comportare, pena la revoca della concessione del contributo, una riduzione della spesa ammessa:
a) superiore al 60 per cento per le PMI e al 40 per cento per le grandi imprese rispetto al preventivo approvato;
b) superiore al 40 per cento rispetto ai limiti minimi previsti all'articolo 9, comma 1.

9. La chiusura o il trasferimento della sede di realizzazione del progetto antecedente all'approvazione della rendicontazione devono essere preventivamente comunicati, al fine di eventuali controlli.

10. Devono essere altresì comunicate, fino alla scadenza del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 29, le variazioni inerenti i dati anagrafici dell'impresa, quali la ragione sociale/denominazione, l'indirizzo della sede legale, l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 21 - Operazioni societarie e subentro

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:

- a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo;
- b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
- c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
- d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 28 e 29.

2. La domanda di subentro deve essere presentata tempestivamente allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il facsimile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it.

3. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda di contributo e l'assegnazione dello stesso con l'approvazione della graduatoria, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse, ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000.

4. Nel caso in cui la domanda di subentro pervenga alla SRA nel periodo ricompreso tra l'approvazione della graduatoria e l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, la SRA avvia nuovamente l'iter istruttorio.

5. Per le istanze di subentro pervenute dopo la concessione del contributo, la SRA espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Trova applicazione l'articolo 19, comma 4 in relazione al contenuto del

provvedimento.

6. La trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di contributo ed il termine relativo al vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 29, è comunicata tempestivamente. La SRA espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.

7. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo non viene adottato o viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

8. In difetto della domanda di subentro di cui al comma 2, la SRA, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine massimo di 30 giorni per la presentazione della domanda. Qualora la domanda di subentro non sia presentata entro il termine, il provvedimento di concessione del contributo non viene adottato o viene revocato.

Capo VII RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 22 - Liquidazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria

1. I contributi possono essere liquidati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo assegnato, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, redatta secondo il facsimile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it.

2. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza. La fideiussione è redatta secondo il facsimile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.

3. La richiesta di anticipazione è presentata, successivamente all'avvio del progetto, entro 9 mesi dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria e comunque prima della data di conclusione del progetto, pena il non accoglimento della richiesta medesima.

4. La liquidazione dell'anticipazione è subordinata alla verifica:

- a) che l'impresa non sia destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune. In caso contrario la SRA assegna il termine perentorio di 60 giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena il rigetto della richiesta di anticipazione;
- b) della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora il DURC risulti irregolare, la SRA attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dall'articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- c) che l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo liquidabile superi l'importo di 150.000,00 euro.

5. La liquidazione anticipata del contributo è sospesa altresì nei casi previsti all'articolo 27, comma 1.

Art. 23 - Certificazione delle spese da rendicontare

1. La rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione del progetto, da redigersi secondo le modalità riportate agli articoli 24 e 25, prima di essere presentata deve essere certificata da un soggetto scelto dal beneficiario tra i revisori legali iscritti all'elenco istituito presso la Direzione centrale attività produttive e turismo, pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, pena la revoca del contributo.

2. Nell'allegato E sono riportate le indicazioni per la determinazione e documentazione delle spese e il dettaglio dei documenti da caricare sul sistema on line dedicato per consentirne la certificazione, pena la non ammissibilità delle stesse.

3. Le Linee guida inerenti l'attività richiesta ai certificatori sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

4. La spesa sostenuta per la certificazione è ammissibile a contributo ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera d).

Art. 24 - Rendicontazione del progetto e relativa documentazione

1. La rendicontazione del progetto dettaglia i costi sostenuti nel periodo di riferimento, comprovati da giustificativi di spesa

e relative quietanze e suddivisi per tipologia di attività, ossia ricerca e sviluppo e per voce di spesa, e comprende i seguenti documenti:

- a) la relazione tecnica dell'attività svolta, in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti nei contenuti del progetto, nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute;
 - b) la dichiarazione sottoscritta digitalmente on line dal certificatore concernente la certificazione delle spese rendicontate, ai sensi dell'articolo 23;
 - c) l'elenco delle dichiarazioni sostitutive attestanti in particolare i requisiti di seguito elencati e delle attestazioni di assunzione di responsabilità dei contenuti della rendicontazione e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto di cui all'articolo 25, comma 3, lettera a):
 - 1) il mantenimento del requisito di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), ossia non essere impresa destinataria di sanzioni interdittive;
 - 2) il non essere in stato di liquidazione o sottoposto a procedura concorsuale;
 - 3) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 12;
 - 4) la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa presentati a rendiconto;
 - 5) nel caso di progetti congiunti, il mantenimento del requisito di indipendenza tra i partner del progetto, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a);
 - 6) per le consulenze qualificate e per l'acquisizione dei beni immateriali, l'indipendenza tra i consulenti/fornitori e l'impresa, e per prestazioni, servizi e lavorazioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere d) ed f), l'indicazione dell'eventuale rapporto di collegamento o di associazione;
 - 7) l'iscrizione alla posizione assicurativa territoriale INAIL nella regione Friuli Venezia Giulia dell'impresa per titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci/amministratori di PMI non dipendenti impiegati nel progetto;
 - d) copia dei contratti stipulati con enti di ricerca e con altri soggetti esterni all'impresa, relativi alle consulenze di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), qualora non allegati alla domanda di contributo;
 - e) per le consulenze di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), copia della relazione inerente la consulenza. La relazione, redatta e sottoscritta dal consulente, deve contenere la descrizione dettagliata dell'attività svolta in riferimento al progetto ed ai risultati tecnico/scientifici raggiunti ed eventuali allegati tecnici (rapporti, studi, test, elaborati progettuali, ecc.). Qualora la consulenza sia intermediata da istituti di trasferimento tecnologico, la relazione deve riportare puntuale indicazione dei fornitori effettivi delle consulenze, nonché tutti gli elementi identificativi delle attività svolte da parte di ciascuno;
 - f) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, qualora il contributo complessivo, sulla base delle spese rendicontate, superi i 150.000 euro;
 - g) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore firmatario di cui all'articolo 25, comma 3, lettera a), qualora non siano riportati in visura, nel caso non sia stata acquisita agli atti in precedenza;
 - h) procura, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato l'eventuale soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 25, comma 3, lettera b).
2. Devono essere altresì allegati alla rendicontazione in particolare:
- a) il diario del progetto relativo al personale;
 - b) per il personale dipendente, copia delle pagine del Libro unico dell'impresa contenenti la registrazione delle presenze di ciascun soggetto relativamente al periodo di partecipazione al progetto;
 - c) copia di ciascuna fattura/giustificativo con relative quietanze adeguate a comprovare la spesa sostenuta, nonché eventuale ulteriore documentazione secondo quanto dettagliato nell'allegato E (contratti di leasing, libro cespiti per i beni ammortizzabili, contratti di cessione di credito, documenti di trasporto, ecc.).
3. I facsimili dei documenti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e h) e comma 2, lettera a) sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

Art. 25 - Presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è predisposta e presentata alla SRA per via telematica tramite il sistema on line dedicato a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID, CIE, CNS) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 8. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. Nel caso di progetti congiunti, le distinte rendicontazioni di spesa sono presentate dalle imprese partner nella medesima data.
3. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata:
 - a) dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa;
 - b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di

impresa individuale.

4. La rendicontazione deve essere presentata, pena la revoca della concessione del contributo, entro il termine massimo di 3 mesi dalla data di conclusione del progetto, prorogabile di 15 giorni su motivata richiesta del beneficiario. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema on line dedicato.
5. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il termine di 3 mesi di cui al comma 4 decorre dalla data della comunicazione dell'adozione del decreto di concessione.
6. Decorso il termine di cui ai commi 4 e 5, eventualmente prorogato su richiesta dell'impresa, la SRA assegna un ulteriore termine perentorio di 15 giorni per adempiere, trascorso il quale il contributo è revocato.
7. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.
8. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on line dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

Art. 26 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo

1. Le rendicontazioni sono oggetto delle verifiche istruttorie volte ad accertare la correttezza e completezza dei dati forniti e la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo, anche tramite controlli in loco. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sono oggetto del controllo a campione di cui all'articolo 31, comma 4, anche successivamente all'approvazione della rendicontazione.
2. Le rendicontazioni presentate sono oggetto di verifica, per accertare, in particolare, che:
 - a) siano corredate dei documenti indicati all'articolo 24;
 - b) siano mantenuti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 comma 2, lettere a) e b) e comma 3 lettere b) e d);
 - c) l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo complessivamente liquidabile superi l'importo di 150.000,00 euro;
 - d) l'impresa non sia destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune. In caso contrario la SRA assegna il termine perentorio di 60 giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena la revoca del provvedimento di concessione;
 - e) siano mantenuti i requisiti di collaborazione di cui all'articolo 6, comma 3, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, lettera a);
 - f) l'iniziativa realizzata sia coerente con il progetto approvato in relazione ai risultati previsti e agli obiettivi prefissati;
 - g) le voci di spesa rendicontate rientrino tra quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 7;
 - h) siano rispettati i limiti minimi di spesa ammissibile previsti all'articolo 20, comma 8, lettere a) e b);
 - i) siano mantenuti i requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale per i criteri di valutazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, lettera b);
 - j) sia rispettato il divieto di cumulo di cui all'articolo 12;
 - k) siano rispettati gli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 19, comma 8;
 - l) nel caso in cui sia stata concessa la maggiorazione dell'intensità dell'aiuto di cui all'articolo 11, comma 2, il progetto abbia avuto una durata, comprensiva di eventuali proroghe, non superiore a 12 mesi.
3. L'effettività e regolarità delle spese sostenute sono attestate, secondo quanto indicato nell'allegato E, con la certificazione della spesa, che è oggetto di controllo con le modalità di cui all'articolo 31, comma 3.
4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 15 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
5. La rendicontazione viene sottoposta a parere del Comitato tecnico che valuta le eventuali variazioni intervenute nel progetto e la conformità tra l'intervento preventivato e quello realizzato.
6. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria amministrativa e tecnica viene adottato l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammissibile, e liquidando il contributo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa.
7. **Qualora a seguito di istruttoria amministrativa e tecnica le percentuali di ammissibilità di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a), b) e c) risultino non rispettate, la spesa ammessa viene rideterminata entro le suddette proporzioni, sentito il parere del Comitato tecnico.**

8. L'atto di approvazione della rendicontazione e liquidazione a saldo è adottato entro 80 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento previste normativamente. Qualora, nel caso di progetti congiunti, le distinte rendicontazioni non siano presentate nella medesima data, il termine per l'adozione dell'atto decorre per tutti i partner dalla data di presentazione dell'ultima rendicontazione trasmessa.

9. Qualora, a seguito della rideterminazione del contributo, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo spettante, la SRA dispone il recupero della differenza secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

10. La liquidazione a saldo è subordinata alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal DURC. Qualora il DURC risulti irregolare, la SRA attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dall'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 27 – Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione in acconto o a saldo del contributo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, in particolare nei seguenti casi:

- a) qualora l'Amministrazione abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione dell'impresa non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
- b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
- c) in caso di notizia di istanza di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge.

Capo VIII OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 28 - Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti in particolare a:

- a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo economia@certregione.fvg.it, laddove non richiama espressamente la trasmissione tramite sistema on line dedicato;
- b) comunicare l'eventuale variazione della dimensione aziendale intervenuta tra la presentazione della domanda e la comunicazione della concessione del contributo, ai sensi dell'articolo 4, comma 5;
- c) avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, fatta salva la proroga autorizzata dalla SRA ai sensi dell'articolo 10, comma 5;
- d) trasmettere la dichiarazione di avvio e di conclusione del progetto entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4;
- e) accettare la pubblicazione sui siti istituzionali dei dati di cui all'articolo 19, comma 7;
- f) rispettare gli obblighi di informazione del sostegno ottenuto, di cui all'articolo 19, comma 8;
- g) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b) e comma 3, lettera d), ossia essere impresa iscritta al Registro imprese, in attività nel territorio regionale e non destinataria di sanzioni interdittive, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
- h) mantenere il requisito soggettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) inerente la liquidazione dell'impresa e le procedure concorsuali, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 27 in relazione alla sospensione delle erogazioni;
- i) non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
- j) realizzare l'iniziativa conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 20 in relazione alle variazioni di progetto;
- k) mantenere la proprietà dei prototipi risultato del progetto finanziato e conservarli sul territorio regionale fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, ai fini dei controlli, fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 7;
- l) presentare la rendicontazione della spesa certificata, ai sensi dell'articolo 23;
- m) rispettare le tempistiche previste, in particolare la presentazione della rendicontazione entro il termine di 3 mesi dalla conclusione del progetto, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, fatte salve le proroghe autorizzate dalla SRA e quanto previsto

- dall'articolo 25, commi 5 e 6;
- n) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario e nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto che il beneficiario contribuisce ad alimentare sul sistema informatico del Programma;
 - o) ottemperare agli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche nei documenti di bilancio o on line previsti dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017, articolo 1, commi 125-129;
 - p) conservare presso i propri uffici, per 6 anni dalla data dell'atto di approvazione della rendicontazione, le versioni originali della documentazione di progetto trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità della SRA;
 - q) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni e trasmettere la relativa dichiarazione sostitutiva annuale di cui all'articolo 29;
 - r) nel caso sia stato attribuito punteggio premiale per l'incremento occupazionale di cui al criterio 10) dell'allegato C, mantenere l'incremento occupazionale per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione del progetto;
 - s) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
 - t) comunicare eventuali variazioni in relazione a variazioni e modifiche societarie e l'eventuale chiusura/trasferimento della sede di realizzazione del progetto, ai sensi degli articoli 20 e 21;
 - u) non ricevere altri contributi sulle spese finanziate, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, commi 2 e 3;
 - v) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio nelle modalità richieste dal sistema on line dedicato per la presentazione della domanda e della rendicontazione, tra cui i dati necessari alla rilevazione degli indicatori di realizzazione e di risultato di cui all'articolo 30.

Art. 29 - Vincolo di stabilità delle operazioni

1. L'attività d'impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese decorrenti dalla data di conclusione del progetto finanziato.
2. Rientra in particolare tra gli obblighi del beneficiario il mantenimento, per il periodo di cui al comma 1, dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione al Registro delle imprese;
 - b) sede o unità operativa attiva nel territorio regionale;
 - c) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;
 - d) appartenere ai settori del manifatturiero e terziario, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere c), salvo casi motivati finalizzati al mantenimento dell'attività e dell'occupazione.
3. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il facsimile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, da trasmettere alla SRA dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
4. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, la SRA ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione di cui al comma 3, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.
5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Art. 30 - Indicatori di monitoraggio

1. Ai fini di consentire la valutazione dell'efficacia degli interventi, gli indicatori di monitoraggio previsti, come definiti nell'allegato F, sono i seguenti:

INDICATORI COMUNI DI REALIZZAZIONE

- a) numero di imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese);
- b) numero di imprese sostenute mediante sovvenzioni;
- c) numero di imprese che collaborano con istituti di ricerca;

INDICATORI COMUNI DI RISULTATO

- a) posti di lavoro creati presso i beneficiari del sostegno;
- b) investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S;
- c) piccole e medie imprese che introducono innovazioni di a livello di prodotto e di processo;

INDICATORI AGGIUNTIVI DI REALIZZAZIONE

- a) numero progetti di ricerca e innovazione finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto in campo ambientale nei seguenti ambiti:

- l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare
 - l'utilizzo di materiali ecocompatibili
 - il riuso dei residui di lavorazione
 - la riduzione e il riciclo dei rifiuti
 - la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti
 - il risparmio delle risorse energetiche
 - l'efficienza energetica
 - l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili
 - il risparmio delle risorse idriche;
- b) numero di imprese che realizzano per la prima volta un progetto di ricerca;
- c) numero di domande di brevetto presentate.

2. I beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni relative agli indicatori di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei moduli di domanda e di rendicontazione.

Capo IX VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 31 - Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e liquidazione del finanziamento, nonché per tutta la durata di realizzazione del progetto e del vincolo di stabilità delle operazioni, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.
2. Nel corso dell'intero procedimento può essere acquisito il parere del Comitato tecnico in relazione a specifiche esigenze istruttorie.
3. Le certificazioni della spesa di cui all'articolo 23 sono oggetto di controllo a campione anche successivamente alla liquidazione del contributo. Qualora la rendicontazione sia costituita da un numero di fatture o giustificativi di spesa superiore a 100, la verifica può essere svolta su un campione rappresentativo della spesa e, in caso di irregolarità o inammissibilità della documentazione, la spesa ammessa viene rideterminata puntualmente o con modalità forfettaria, secondo le regole indicate nell'allegato G, con conseguente rideterminazione del contributo e recupero della quota non spettante.
4. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo a campione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
5. Le ispezioni e i controlli di cui al comma 1, i controlli sulla certificazione della spesa di cui al comma 3 e quelli relativi ai requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al comma 4 possono essere attuati a campione secondo le modalità concordate con l'Autorità di Gestione.

Art. 32 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario oppure per inadempimento del beneficiario che si configura, in particolare, qualora:
 - a) il progetto sia stato avviato prima della data di presentazione della domanda o successivamente al termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, fatta salva la proroga autorizzata dalla SRA ai sensi dell'articolo 10, comma 5;
 - b) alla data di avvio del progetto, non risulti l'iscrizione al Registro imprese della sede o dell'unità operativa nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4;
 - c) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine perentorio assegnato dalla SRA, ai sensi dell'articolo 25, comma 6;
 - d) la dichiarazione concernente la certificazione delle spese rendicontate non sia presentata, ai sensi dell'articolo 23;
 - e) l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione di cui all'articolo 26, comma 1, sia negativo oppure la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa sulla rendicontazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 4;
 - f) su espresso parere del Comitato tecnico, l'esito della valutazione tecnica della rendicontazione sia negativo, in quanto il progetto realizzato si discosti significativamente da quello ammesso a contributo o la documentazione agli atti non consenta di valutare tecnicamente il progetto rendicontato, ai sensi dell'articolo 26, commi 4 e 5;
 - g) i progetti non siano stati realizzati in forma collaborativa secondo le modalità previste all'articolo 6, comma 3, ai sensi

- dell'articolo 20, comma 6, lettera a);
- h) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera a);
- i) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore del 40 per cento ai limiti minimi previsti all'articolo 9, comma 1, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera b);
- j) la modifica dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativo ai criteri di valutazione, comporti in sede di rendicontazione la rideterminazione del punteggio e lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione tecnica, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, lettera b);
- k) il beneficiario, destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, non provveda alla regolarizzazione ed alla restituzione entro il termine stabilito, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera d);
- l) in caso di operazioni societarie, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione previste all'articolo 21 o non sia trasmessa la domanda di subentro entro il termine previsto all'articolo 21, comma 8;
- m) i prototipi realizzati non rimangano di proprietà del beneficiario e non siano conservati sul territorio regionale fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, nel caso in cui le spese concernenti i prototipi non siano direttamente identificabili, ai sensi dell'articolo 20, comma 7.
3. Per quanto concerne i progetti congiunti, qualora la collaborazione effettiva non venga realizzata secondo i requisiti previsti all'articolo 6, comma 3, lettera a) e la stessa non sia l'unico requisito collaborativo di ammissibilità, il contributo concesso viene rideterminato decurtando le maggiorazioni dell'intensità di aiuto previste all'articolo 11, comma 1, lettere b), d) e f), ai sensi dell'articolo 20, comma 6, lettera a).
4. Qualora non sia rispettata la durata di 12 mesi del progetto prevista per l'attribuzione della maggiorazione dell'intensità dell'aiuto di cui all'articolo 11, comma 2, il contributo concesso viene rideterminato decurtandolo della suddetta maggiorazione.
5. Qualora non siano ottemperati gli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 19, commi 8 e 9, la SRA – ove possibile - assegna un termine entro il quale il beneficiario provveda alla regolarizzazione. Qualora tali obblighi non siano ottemperati o non siano regolarizzati entro il termine fissato dalla SRA, il contributo complessivo concesso, come eventualmente rideterminato in fase di liquidazione a saldo, viene decurtato mediante l'applicazione di una sanzione fino al 3%, in funzione della gravità dell'inadempimento come regolato da apposito atto dell'Autorità di Gestione.
6. Qualora non sia rispettato il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 29, il contributo è rideterminato e recuperato in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato, ai sensi dell'articolo 29, comma 5.
7. Qualora non sia rispettato l'obbligo di cui all'articolo 28, comma 1, lettera r) inerente il mantenimento, nei 12 mesi successivi alla data di rendicontazione del progetto, dell'incremento occupazionale in base al quale è stato attribuito il punteggio premiale di cui al criterio 10) dell'allegato C e nel caso in cui, a seguito della decurtazione di detto punteggio, il punteggio complessivo rideterminato risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria, il contributo complessivo concesso e liquidato viene rideterminato mediante applicazione di una sanzione pari al 10% dello stesso. Il mancato rispetto dell'obbligo non è oggetto di sanzione qualora afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.
8. La concessione del contributo è altresì revocata totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
9. La SRA comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione nonché di rideterminazione del contributo con contestuale recupero parziale dell'importo liquidato. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
10. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Capo X DISPOSIZIONI FINALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 33 – Informativa sul trattamento dei dati personali

1. L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicata, sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, come indicato all'articolo 13, comma 4, lettera b).

2. Ai sensi dell'articolo 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Art. 34 - Disposizioni finali

1. Con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo da pubblicare sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando e sul Bollettino Ufficiale della Regione, possono essere apportate eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti il presente bando.

2. Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste alla SRA all'indirizzo di posta elettronica industria@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata economia@certregione.fvg.it.

3. Ai sensi dell'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono garantite modalità di trattazione dei reclami concernenti finanziamenti a valere sui fondi del POR FESR 2014-2020 attraverso la sezione "richieste reclami segnalazioni proposte" accessibile dall'home page del sito www.regione.fvg.it. I reclami sono raccolti dalla Presidenza della Regione - Ufficio stampa e comunicazione e trattati in tempi congrui, coinvolgendo le Strutture competenti.

Art. 35 – Rinvio e riferimenti normativi

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni generali e di settore, come richiamate nelle premesse della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente bando e alla legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 29, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), non trova applicazione per il presente bando l'articolo 31 della legge regionale 7/2000, relativo al divieto generale di contribuzione.

AREE DI SPECIALIZZAZIONE E TRAIETTORIE DI SVILUPPO DELLA STRATEGIA REGIONALE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S4)

Sezione 1

Area	Traiettorie di sviluppo
<p>TRANSIZIONE ENERGETICA, ECONOMIA CIRCOLARE E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE</p>	<p><u>2. Edifici energeticamente sostenibili</u> La riduzione della domanda di energia del patrimonio edificato è un grande stimolo allo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative e alla loro integrazione in sistemi energeticamente efficienti. Si pensi allo sviluppo di nuovi materiali e metodologie di costruzione nonché di calcolo energetico, di soluzioni impiantistiche basate su fonti energetiche alternative e rinnovabili per la loro integrazione negli edifici, di tecnologie per la conversione e lo stoccaggio dell'energia prodotta da fonti non programmabili per aumentare l'autoconsumo dei singoli edifici o di gruppi di edifici, di soluzioni IT per una gestione energetica intelligente degli edifici. Nel processo di transizione energetica verso una società a basse emissioni di carbonio, la significativa massa di investimenti che verrà mobilizzata con i fondi europei ed in particolare con lo European Green Deal per ridurre il fabbisogno di energie fossili andrà a costituire, per l'intera filiera dell'edilizia regionale, un driver straordinario per mobilizzare la ricerca e favorire lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche in questo settore che, a livello regionale, potrebbe interessare nei prossimi anni 100.000 edifici per un controvalore di 5 miliardi di euro.</p> <p><u>3. Sistemi di massima efficienza energetica per l'industria</u> La riduzione della domanda regionale di energia fossile per i grandi processi industriali nei settori di attività a più alta intensità energetica (acciaio, metalmeccanica, legno, carta..) guida lo sviluppo di soluzioni tecnologiche basate sul recupero dei cascami termici in un'ottica di simbiosi energetica industriale, di nuovi vettori energetici per il trasporto su grandi distanze di energia sostenibile (H2, P2G, biometano, corrente continua), di sistemi di stoccaggio ad alta densità energetica, di soluzioni ibride in grado di coprire una domanda puntuale di energia finale molto significativa che difficilmente può essere garantita dalle risorse rinnovabili disponibili in regione. Lo spostamento di questi grandi volumi di energia verde richiesti dai settori industriali più energivori impone la riconversione delle infrastrutture energetiche esistenti nei limiti del possibile ed un'ulteriore infrastrutturazione per il trasporto su scala internazionale di nuovi vettori energetici basati su fonti energetiche rinnovabili. Tale processo di integrazione orizzontale richiederà una rete intelligente e sarà il motore della crescente digitalizzazione dei processi per la produzione, il trasporto e l'utilizzo finale dell'energia.</p> <p><u>4. Smart grids</u> Reti flessibili e fortemente automatizzate basate su fonti rinnovabili e sviluppate con logiche partecipative rappresentano il futuro dei sistemi energetici. Il monitoraggio con strumenti dettagliati, l'elaborazione e lo scambio dei dati registrati in tempo reale possono favorire soluzioni lato domanda e facilitare la pianificazione e le operazioni future della rete, aumentando l'efficienza. Le reti intelligenti permettono di monitorare ed integrare meglio le FER, riducendo le interruzioni di fornitura e consentendo una maggiore penetrazione delle stesse. Tale obiettivo favorirà lo sviluppo di tecnologie per lo sviluppo e la gestione digitalizzata delle infrastrutture, volte a garantire l'affidabilità, l'efficienza, la flessibilità e la resilienza del sistema energetico regionale, nazionale ed internazionale. Mobilizzerà una filiera regionale molto diversificata in grado di produrre circa 7 miliardi all'anno di fatturato. Oltre agli aspetti tecnici, strutture sociali come le Comunità dell'energia possono favorire la transizione energetica verso sistemi che ora possono produrre, condividere e vendere la loro energia con un'indipendenza diversa dal passato.</p>
<p>FABBRICA INTELLIGENTE E</p>	<p><u>1. Soluzioni e tecnologie per l'innovazione di prodotto</u> Tecnologie per realizzare innovazioni di prodotto, nuovo o esistente, mediante la ricerca, lo sviluppo o l'adozione di metodologie e soluzioni innovative e/o di Intelligenza Artificiale. L'uso dell'ingegnerizzazione data-driven ed eco-design indirizzata a introdurre nuove funzionalità di prodotto/macchine/impianti intelligenti, con attenzione alla loro cybersecurity. 1 Smart systems and machines</p>

**SVILUPPO
SOSTENIBILE
NELLE FILIERE DEL
MADE IN ITALY**

Ad esempio tecnologie in grado di monitorare e controllare, anche da remoto, l'operatività del prodotto, e nuovi servizi di assistenza da remoto, anche per la manutenzione predittiva.

Sistemi con sensoristica avanzata, interventi di revamping digitale, tecnologie di networking per Internet of Things, sistemi di controllo processo/controllo macchina (applicazioni cloud based). Sistemi zero-defect.

Sistemi di visualizzazione delle informazioni e modalità di dialogo uomo macchina, come chatbot o assistente virtuale.

2 Smart product

Ad esempio attraverso lo sviluppo di tecnologie quali il digital twin di prodotto, prodotti tailor-made, riconfigurazione prodotti con tecnologie additive, o innovazioni propedeutiche e/o finalizzate alla servitizzazione.

3 Sistemi robotici avanzati, tecnologie di mecatronica ed automazione evoluta

Sono inclusi nella traiettoria, ad esempio, i sistemi di interazione uomo macchina avanzati (chatbot), sistemi modulari mecatronici ad alta flessibilità, sistemi di automazione adattativi e sistemi collaborativi (cobot).

4 Tecnologie di lavorazione innovative

Sono inclusi nella traiettoria gli utensili in grado di lavorare sfruttando più tecnologie contemporaneamente (utensili e ultrasuoni, laser e deformazione plastica) e le micro lavorazioni.

5 Materiali innovativi e trattamenti rivestimenti

Ad esempio, adozione e sviluppo di materiali innovativi ed intelligenti ("a memoria") e nuovi trattamenti/rivestimenti.

6 Sostenibilità

Sono inclusi prodotti che, fin dalla progettazione, sono eco-friendly mediante l'utilizzo efficiente delle risorse, a basso impatto ambientale, zero-waste in logica di economia circolare e Life Cycle Assessment (impatto ambientale in tutto il ciclo di vita del prodotto) e rispondenti alle "4R" Repair, Remanufacture, Reuse, Recycle.

2. Sviluppo sostenibile e resilienza commerciale per le filiere del Made in Italy regionale

Rientrano tutte le attività di ricerca, sviluppo ed innovazione che consentano una elevazione del grado di sostenibilità o una maggiore circolarità dei materiali ed elementi che compongono i prodotti, servizi, edifici o soluzioni relative alle filiere manifatturiere del made in Italy regionale.

All'interno di tale ambito sono altresì ricomprese le azioni propedeutiche e necessarie per il raggiungimento di tali finalità quali, a titolo esemplificativo, l'implementazione tecnologica e digitale del prodotto o dei processi logistici aziendali, la valorizzazione dei processi produttivi in filiera corta e delle materie prime regionali, il design thinking e l'open innovation applicata ai prodotti e servizi nonché nuove forme di certificazione e comunicazione per la valorizzazione dell'identità aziendale o di prodotto sviluppata attraverso il processo di innovazione in atto.

Risultano altresì strategiche tutte le innovazioni volte all'implementazione di sistemi commerciali resilienti di nuovi canali di comunicazione e distribuzione anche digitali, con particolare attenzione alle mutevoli richieste espresse dai mercati, nazionali o internazionali, ovvero da segmenti emergenti della società quali ad esempio i settori collegati alla silver economy o alla green economy.

3. Soluzioni e tecnologie per l'innovazione di processo

Miglioramento nei processi produttivi tramite l'efficiente utilizzo delle tecnologie di Intelligenza Artificiale e, in particolare, della valorizzazione dei dati (data-driven enterprise), l'adozione e lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche di Decision Support System.

1 Big Data collection and management

Ad esempio, digital twin di processo, sistemi di raccolta ed analisi dei dati di processo anche in ottica cloud-computing, sensorizzazione dei processi, integrazione, interconnessione in logica IoT e M2M (Machine to Machine), sistemi per la manutenzione predittiva, sistemi gestionali MES, ERP, SaaS (Software-as-a-Service) e schedulatori.

2 Produzione ad alto valore aggiunto

Sono incluse tecnologie additive, tecniche di realtà aumentata, produzione personalizzata, senza difetti (anche con tecnologie mirate al manifatturiero come la Machine Vision), ottimizzazione processo in tempo reale, gestione integrata qualità/manutenzione/logistica. Adozione di robotica avanzata, sistemi di logistica interna 4.0 anche con movimentazione a guida autonoma, sistemi riconfigurabili ed adattivi, monitorati in tempo reale, utilizzo di tecnologie "indossabili" (occhiali, orologi, tablet interconnessi) e gli interventi di revamping digitale su macchinari e impianti già presenti in azienda.

3 Cybersecurity

Ad esempio, adozione di sistemi di protezione digitale, in ottica protezione dei processi produttivi.

4 Sostenibilità

	<p>Sono inclusi i processi tesi alla riduzione degli scarti, il re-/de-manufacturing, efficientamento energetico e l'uso delle risorse in logica di Life Cycle Assessment (impatto ambientale in tutto il ciclo di vita del processo).</p>
<p>TECNOLOGIE MARITTIME - SUSTAINABLE WATERBORNE MOBILITY AND ITS LAND CONNECTIONS</p>	<p><u>1. Green mobility: tecnologie, sistemi e soluzioni per la produzione e l'esercizio di mezzi marittimi e per i porti commerciali e turistici</u> <i>Linea di intervento 1.1 - Efficienza energetica nei processi produttivi</i> Interventi di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica di prodotto/processo/servizio e organizzativa, finalizzati alla realizzazione di processi produttivi a ridotto consumo energetico e al recupero e riuso di cascami di energia, attraverso lo sviluppo di reti di scambio energetico di prossimità. <i>Linea di intervento 1.2 - Sviluppo di tecnologie per la nautica elettrica: soluzioni energetiche da fonti rinnovabili finalizzate a sviluppare la rete dei marina regionali come hub energetico e sistemi per le imbarcazioni.</i> Interventi di innovazione tecnologica di prodotto/processo/servizio, organizzativa e di mercato, finalizzati sia all'accelerazione della trasformazione elettrica dei mezzi nautici, sia all'evoluzione dei porti e approdi turistici in produttori di energia da fonti rinnovabili, nonché all'uso potenziale del parco nautico quale sistema di accumulo energetico per la rete energetica regionale.</p> <p><u>2. Smart mobility: tecnologie, sistemi e soluzioni intelligenti per navi, cantieri, porti e le loro connessioni terrestri</u> <i>Linea di intervento 2.1 - Data driven Life cycle design</i> Interventi di innovazione tecnologica di prodotto/processo/servizio, finalizzati allo sviluppo di metodologie e sistemi di analisi dei dati di monitoraggio in esercizio, e di metodologie e sistemi di progettazione anche basati su gemelli digitali dell'intero ciclo di vita dei mezzi marittimi integrando i dati di monitoraggio in esercizio, con l'obiettivo di incrementare sicurezza, efficienza e funzionalità, e di ridurre l'impatto ambientale e l'uso dei materiali. <i>Linea di intervento 2.3 - Sharing: sviluppo di natanti finalizzati allo sharing per finalità di turismo</i> Interventi di innovazione tecnologica di prodotto/servizio, organizzativa e di mercato, finalizzati allo sviluppo di mezzi nautici - prioritariamente elettrici - idonei alla condivisione d'uso e alla relativa interfaccia a terra e utente, con l'obiettivo di accelerare la transizione verso il paradigma MAAS (mobility as a service) per il turismo nautico.</p> <p><u>3. Sea Made in FVG: tecnologie, sistemi e soluzioni per la competitività e la resilienza del territorio</u> <i>Linea di intervento 3.2 - Materiali e sistemi sostenibili strutturali e di allestimento</i> Interventi di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica di prodotto/processo/servizio, finalizzati allo sviluppo di applicazioni e processi applicativi efficienti, sostenibili e circolari per la costruzione e l'arredamento navale e nautico. <i>Linea di intervento 3.3 - Domotica e automazione dei sistemi di bordo e del sistema nave</i> Interventi di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica di prodotto/processo/servizio, finalizzati allo sviluppo di applicazioni e impianti miranti all'incremento dell'accessibilità, del comfort e della sicurezza, anche connessa ad attacchi biologici, dei mezzi per la mobilità sulle vie d'acqua, all'automazione interna agli stessi, della navigazione e della interconnessione con i sistemi e le infrastrutture di terra.</p>
<p>SALUTE, QUALITÀ DELLA VITA, AGROALIMENTARE E BIOECONOMIA</p>	<p><u>1. Sistemi e soluzioni per il mantenimento della salute e il supporto alla cura: nutraceutici, integratori alimentari, alimenti funzionali, nutrizione medica e cosmetica funzionale</u> Processi innovativi di ricerca, sviluppo, validazione e produzione di nuovi prodotti - nutraceutici, integratori alimentari, alimenti funzionali, alimenti personalizzati, alimenti per utilizzo a fini medici speciali e cosmetici funzionali - anche in base al profilo genetico individuale. Questi prodotti includono, ad esempio, probiotici, postbiotici prebiotici, simbiotici, estratti vegetali o da alghe e micro alghe e loro diverse formulazioni, nonché modulatori del microbioma in ambito cosmetico. A tal fine, grazie alla sinergia tra industria, ricerca di base e ricerca clinica utilizzando anche Big Data, tecnologie di Intelligenza Artificiale (IA) e Internet of Things (IoT) verranno identificati e caratterizzati da un punto di vista chimico, biologico e farmacologico, nuovi prodotti in ambito umano e veterinario sviluppate innovazioni di processo industriale e confezionamento sempre più efficienti, sostenibili e rispettosi dell'ambiente anche con specifiche analisi di mercato, strategie di marketing, certificazione di prodotto, protezione intellettuale e autorizzazione al commercio. Questi sistemi e soluzioni hanno l'obiettivo di: a) sviluppare e diffondere un'appropriata cultura, in ambito medico e sociale, per il mantenimento in buona salute della popolazione;</p>

- b) contribuire alla prevenzione delle malattie e alla promozione della salute durante tutto l'arco della vita (in relazione all'età, allo stato di salute e all'attività lavorativa);
- c) applicare soluzioni nutrizionali mediche che migliorino e supportino gli esiti clinici di specifiche patologie;
- d) rafforzare la competitività delle aziende regionali sui mercati nazionali ed internazionali in forte crescita, con conseguente stabile sviluppo economico ed occupazionale del territorio. Gli obiettivi conseguiti potranno contribuire ad una maggiore sostenibilità economica del sistema socio sanitario regionale.

2. Soluzioni e sistemi biomedicali innovativi: sviluppo integrato di dispositivi medici

Ricerca e sviluppo di soluzioni biomedicali innovative per una medicina personalizzata, sostenibile ed ecosostenibile volta alla salute umana ma che tenga conto anche dell'ambito veterinario e dei fattori ambientali che determinano il mantenimento o la perdita della salute in un'ottica di "One Health" per percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione sempre più veloci ed affidabili, per la produzione e la commercializzazione di dispositivi medici e/o di servizi tra cui:

- a) dispositivi per protezione individuale, terapia, anche mediante dispositivi a base di sostanze, riabilitazione, esplorazione funzionale, diagnostica per immagini digitali in ambito umano e pre-clinico e nella sperimentazione di nuovi mezzi di contrasto per la diagnostica clinica umana e veterinaria;
- b) dispositivi impiantabili realizzati anche con nuovi biomateriali integrando tecnologie di produzione additiva, realtà aumentata e virtuale, robotica ed Intelligenza Artificiale (IA);
- c) bioreattori per ingegneria tissutale, medicina rigenerativa e terapie cellulari;
- d) servizi innovativi, anche in outsourcing, dei citati dispositivi medici e/o di bionanosensori avanzati in ambito implementativo e manutentivo integrati con sistemi digitali, quali Internet of Things (IoT) e IA;
- e) diagnostica in vitro che comprende la ricerca e lo sviluppo di piattaforme tecnologiche per la diagnostica umana e la sorveglianza epidemiologica (includendo la diagnostica veterinaria, alimentare e ambientale) con test molecolari, test rapidi, dispositivi point-of-care integrati per ottimizzare i servizi socio sanitari con attività diagnostica ospedaliera e ambulatoriale.

Le innovazioni previste potranno trarre vantaggio dalla presenza di un sistema integrato di biobanking e da un possibile percorso condiviso di validazione fra le imprese, le strutture sanitarie e di ricerca regionali.

In tale traiettoria si svilupperanno sistemi di Digital Twin per i citati dispositivi medici per la raccolta di Big Medical Data con tecnologie Internet of Medical Things (IoMT).

Per massimizzare ed ottimizzare l'integrazione, verranno sviluppati sistemi e soluzioni innovativi di informatica applicabili sia in ambito ospedaliero che ambulatoriale integrati con bioimmagini biosegnali e dati provenienti dai dispositivi medici e dai laboratori di analisi confrontabili con quelli reperiti in ambito agroalimentare, veterinario e ambientale allo scopo di federare database e repository di Big Medical Data da elaborare con algoritmi di AI su Cloud High Performance Computing (HPC), Data Center pubblici e privati, prevalentemente regionali.

3. Soluzioni e sistemi di active & assisted living per il supporto alla fragilità

Sviluppo integrato di soluzioni tecnologiche innovative che pongono le premesse anche per nuove soluzioni organizzative, per gli ambienti di vita e la domiciliarità per la promozione di corretti stili di vita e per il monitoraggio dello stato di salute e la cura delle persone fragili.

Tali soluzioni sono concepite attivando percorsi di innovazione sociale che riguardano i processi, quali ad esempio, l'uso di modalità di co-progettazione tra i diversi attori coinvolti, sempre tenendo conto della centralità dell'individuo.

Le soluzioni abitative, organizzative e tecnologiche progettate con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, sono indispensabili per servizi domiciliari innovativi e sostenibili da correlare con i servizi alla persona anche in funzione di progetti di vita indipendente.

A titolo esemplificativo, i Big Data alimentati dai sistemi e dalle soluzioni di questa traiettoria, quali i dispositivi medici di telemedicina, app ausili, protesi, ed anche sistemi di teleassistenza, tecnologie indossabili domotica ed impiantistica verrebbero integrati con tecnologie di Internet of Things (IoT) ed elaborati con algoritmi predittivi di Intelligenza Artificiale (IA) nel rispetto del quadro normativo sulla privacy, in un'ottica di un «design for all», per essere così utilizzati da tutti i portatori di interesse.

Le sperimentazioni di "Abitare possibile" previste dalla normativa vigente, completate con soluzioni tecnologiche sviluppate nell'ambito di questa traiettoria, potrebbero introdurre forme abitative innovative, da integrare con esperienze innovative di welfare di prossimità e di sviluppo delle comunità attorno alle persone con fragilità come ad esempio i "condomini solidali" che promuovono e valorizzano l'autonomia delle persone.

I temi trattati in questa traiettoria dovranno, inoltre, mettere in campo soluzioni e sistemi in grado di garantire l'integrazione di dati afferenti alle persone fragili sul territorio con un adeguato equilibrio tra

aspetti tecnologici e umani (Human&Tech) promuovendo innovazione di processo, di sistema e sociale attraverso l'utilizzo del Fascicolo Sanitario Sociale Elettronico (FSSE) nel quale saranno così presenti tutte le informazioni sanitarie e socio sanitarie del cittadino.

Questo verrà ottenuto grazie a soluzioni e sistemi software innovativi per la raccolta, aggregazione ed elaborazione dei dati sanitari e socio sanitario assistenziali da integrare, previa condivisione con i competenti gestori, all'interno del FSSE con un sistema di rete informatico interoperabile ed accessibile evitando la frammentazione e dispersione dei dati e delle loro fonti, nel rispetto dei consensi ricevuti e della qualità e sicurezza informatica, e con un co-design continuo dei servizi digitali.

4. Soluzioni e sistemi per terapie innovative: sviluppo integrato di farmaci e biofarmaci (biotech) per una medicina personalizzata e sostenibile

Per una medicina personalizzata, traslazionale, sostenibile ed ecostenibile, nell'ambito delle "unmet clinical needs", si includono:

a) lo sviluppo di piattaforme biotecnologiche avanzate per la produzione di:

- ATMP-Advanced Therapy Medicinal Products;
- farmaci biologici (proteine ricombinanti/anticorpi monoclonali, biosimilari);
- vaccini a uso umano e veterinario;

b) la valorizzazione di piattaforme di "drug discovery" nel settore umano e veterinario per:

- "drug-repurposing";
- nuovi API (Active Pharmaceutical Ingredients)

c) le strategie di implementazione delle terapie innovative in ambito clinico e la profilazione farmaco genetica/omica;

d) il riciclo e riutilizzo degli scarti chimici e/o biochimici della produzione farmacologica.

Le filiere si integrano con strutture di supporto per studi clinici di fase I e II, comprendenti ATMP, screening farmacologici, "Structural Based Drug Design" (SBSS) e colture organotipiche.

La realizzazione di servizi avanzati di prevenzione, diagnosi, personalizzazione della terapia e monitoraggio della stessa avvengono attraverso l'applicazione dell'Intelligenza Artificiale (AI), lo sviluppo di processi di Machine Learning e la modellistica molecolare (metodologie in silico computazionali per screening reali e virtuali) grazie all'utilizzo di High Performance Computing (HPC) anche nel rispetto del quadro normativo sulla privacy.

5. Sviluppo di un approccio bioeconomico integrato per l'aumento di valore delle risorse territoriali favorendo la sicurezza (safety and security) delle produzioni e la resilienza delle catene del valore del sistema imprenditoriale regionale, attraverso l'integrazione di interventi di innovazione su filiere sostenibili e circolari capaci di portare valore al consumatore

Declinazione operativa degli elementi della traiettoria (Roadmap): tale obiettivo strategico potrà essere raggiunto con:

a) un'agricoltura e un allevamento innovativi (incluse selvicoltura, acquacoltura e maricoltura) sostenibili (anche attraverso pratiche agro ecologiche), realizzate considerando anche:

- l'impatto dei cambiamenti climatici, costieri e lagunari;
- la fertilità dei suoli;
- la disponibilità idrica;

b) l'innovazione industriale attraverso: 1) l'efficienza dei processi aziendali e di filiera; 2) il packaging e la conservazione; 3) la tracciabilità e identificabilità; 4) la sostenibilità ambientale dei materiali prodotti e utilizzati; 5) la funzionalizzazione delle componenti e/o dei prodotti; 6) l'applicazione di tecniche biomolecolari avanzate; 7) la creazione di alimenti "nuovi" e/o più sicuri, anche funzionali e in relazione ai segmenti dei mercati di destinazione (inclusi gli alimenti per animali da reddito e da compagnia); 8) la riduzione delle "impronte" chimica e idrica.

Tutto questo anche attraverso:

- la collaborazione con professionisti e/o PMI e/o START UP innovative;
- nuovi strumenti di promozione connessi alle attività economiche nel territorio, anche attraverso approccio LEADER, coinvolgendo cioè anche altri soggetti rappresentativi del territorio.

6. Valorizzazione delle potenzialità del territorio sostenendo lo sviluppo di comunità locali smart e resilienti nel pieno rispetto della biodiversità, degli ecosistemi montani, rurali e costieri (compresi i loro servizi ecosistemici) e integrando nello sviluppo economico, sociale ed ambientale i concetti di circolarità e sostenibilità delle catene del valore bioeconomiche allargate (ovvero comprensive della logistica, della distribuzione e della commercializzazione). Tale obiettivo potrà essere raggiunto attraverso la produzione di bioenergia da fonti rinnovabili, di nuovi prodotti bio-based, lo sviluppo di filiere di valore anche sociale con l'impiego di tecnologie innovative (incluse le bio-raffinerie), lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici e l'adozione di soluzioni basate sulla natura

	<p>(NBS)</p> <p>Nella declinazione operativa degli elementi della traiettoria (ROADMAP) si dovrà in particolare tenere presente i seguenti domini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la produzione di risorse rinnovabili provenienti dall'agricoltura, dall'allevamento, dalla silvicoltura, dalla maricoltura e dall'acquacoltura; b) l'utilizzo di sottoprodotti dei processi produttivi e delle materie prime seconde ed "end of waste" raccolte sul territorio regionale, anche attraverso i diversi sistemi di conferimento agli impianti di recupero di rifiuti o il riutilizzo di beni/prodotti derivanti comunque dal territorio; c) il destino di esuberanti ed "end of life" della bioeconomia (non solo agroalimentare) garantendo l'aumento di circolarità anche a favore delle fasce deboli. <p>La traiettoria include la definizione e adozione di soluzioni e tecnologie innovative per la protezione, il ripristino, l'osservazione e la valorizzazione del capitale naturale che fornisce servizi ecosistemici anche al fine di favorire la biodiversità oltre che la conservazione di alcuni habitat secondari (habitat che dipendono dall'azione dell'uomo quali ad esempio prati, pascoli) e delle specie ad essi associate.</p> <p>Rientrano in questa traiettoria anche le soluzioni (ad esempio soluzioni basate sulla natura) applicate alla definizione, valutazione, progettazione, realizzazione, gestione, monitoraggio e dismissione delle infrastrutture (reti tecnologiche, di trasporto, di distribuzione di acqua ed energia, scuole, ospedali, musei etc.) con lo scopo di mitigarne l'impatto sul capitale naturale, sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici durante il ciclo di vita e/o a renderle più resilienti ai cambiamenti climatici e agli eventi estremi.</p> <p><u>7. Introduzione di sistemi innovativi di raccolta, integrazione, condivisione e distribuzione dei prodotti e delle informazioni ad essi correlate (logistica diretta ed inversa o accoppiata del prodotto e del dato) al fine di creare valore per tutte le componenti della catena bioeconomica allargata</u></p> <p>Declinazione operativa degli elementi della traiettoria (Roadmap) tale obiettivo strategico potrà essere raggiunto con:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) lo sviluppo e validazione di nuovi modelli di business attraverso la disponibilità di dati "open" resi fruibili da terze parti o da privati anche in considerazione dei nuovi sistemi di distribuzione dei prodotti e delle situazioni di consumo (e-commerce, home delivery) o derivanti dalla necessaria resilienza delle comunità locali; b) l'agevolazione della raccolta e condivisione dei dati relativi alle catene del valore bioeconomiche allargate da parte di soggetti privati che rendano fruibili, al pari dei soggetti pubblici, le proprie informazioni (Big data), affinché queste vengano elaborate e rese utili nell'incrementare il valore delle produzioni; c) l'informazione ai consumatori sui prodotti della bioeconomia (non solo agroalimentari), anche in riferimento agli attori della catena di valore (non solo professionali), alla tracciabilità, all'origine, ai valori nutrizionali e agli aspetti di sostenibilità e circolarità, e coinvolgerli nella creazione di valore, anche tramite strumenti digitali di dialogo e raccolta dati.
<p>CULTURAL HERITAGE, DESIGN, INDUSTRIA DELLA CREATIVITÀ, TURISMO</p>	<p><u>2. Ricerca Sviluppo Innovazione Tecnologica per le Imprese culturali e creative (ICC)</u></p> <p>R&S per la creazione e l'utilizzo di nuove tecnologie, nuovi materiali, contenuti innovativi e nuovi approcci utili per la realizzazione di servizi, prodotti e contenuti da immettere sul mercato.</p> <p>Il criterio dominante è quello di fare ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, di contenuti e di prodotti.</p> <p>Il criterio 1 (Tecnologie) e 2 (innovazione di prodotto/di servizio) sono quindi correlati in sinergia.</p> <p>La traiettoria riguarda in sintesi i seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ricerca e sviluppo di tecnologie per la digitalizzazione e per la connessione di cose e persone, per la fruizione del patrimonio tangibile e intangibile (es VR, AR, MR) la conservazione, la gestione, la promozione di tutto il territorio (dalle montagne al mare), protezione dei dati, dei diritti d'autore e brevetti, co-creazione di opere, la realizzazione di nuovi servizi e sistemi di vendita e promozione anche in remoto, l'inclusività fisica, culturale e sociale; b) ricerca e sviluppo - Nuovi materiali, contenuti e tecnologie avanzate per il design, il restauro, la conservazione, gli edifici storici e artistici e il patrimonio tangibile e intangibile, l'inclusività sociale e fisica, e la produzione sostenibile; c) sviluppo di approcci e tecnologie volte a favorire la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici in supporto allo sviluppo del Green Deal. <p><u>3. Turismo 4.0 new business model</u></p> <p>La traiettoria propone in modo pervasivo l'utilizzo delle tecnologie digitali per la crescita e lo sviluppo dell'intero settore turistico.</p> <p>È importante costruire una vera e propria filiera digitale a servizio delle imprese turistiche sia per la</p>

predisposizione di nuovi prodotti turistici, sia per efficientare le decisioni di acquisto di prodotti provenienti da mercati locali e di riduzione delle emissioni ambientali e di recupero degli scarti. È però altrettanto importante offrire modalità semplici, accessibili, vicine all'utente turista per catturare la sua attenzione e fare in modo che scelga le località della nostra regione. Infine, i sistemi 4.0 dovranno essere funzionali all'individuazione delle esigenze e delle movimentazioni dei turisti sul territorio, al fine di consentire un miglioramento delle offerte profilate su misura degli stessi turisti ed un efficientamento dei sistemi e miglioramento dell'utilizzo delle risorse e dei flussi di trasporto dedicati.

4. Sustainable innovations to build greener destinations

La traiettoria mira a promuovere un'offerta turistica non "di massa" che possa valorizzare le specificità territoriali naturalistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio, anche attraverso la trasformazione in chiave ecosostenibile dell'intera filiera turistica regionale (strutture ricettive, forniture, trasporti, commercializzazione di prodotti locali, interventi di formazione eco attiva per il personale e per l'utenza) che avrà il compito di coinvolgere ed accompagnare le aziende verso l'adozione di marchi di sostenibilità.

La diversificazione dell'offerta turistica regionale, per l'attrazione di segmenti di mercato ulteriori rispetto a quelli tradizionalmente polarizzati sui prodotti turistici "mare" e "montagna", risponde altresì all'esigenza di una più marcata destagionalizzazione, garantendo nuove opportunità di reddito anche nelle aree distanti dai principali poli di attrazione turistica.

L'intento è di accrescere una coscienza ambientale dei fruitori, valorizzando le eccellenze regionali per favorire l'attrattività di un turismo più "ricercato", che rispetti pienamente territorio e paesaggio, anche nell'ottica di un'individuazione quale "destinazione turistica verde".

Per il pieno raggiungimento della finalità è prevista la realizzazione di una catena unica di sharing, nell'ambito di un progetto di sistema che, coinvolgendo anche la pubblica amministrazione, contribuisca ad accrescere l'attrattività del territorio regionale quale destinazione turistica "verde"/ecosostenibile valorizzando i processi di attuazione rivolti alla sostenibilità, all'utilizzo di energie sostenibili, all'ambiente marittimo e alpino, al patrimonio culturale (cultural heritage).

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PRESELEZIONE

<i>critero</i>	<i>articolazione del criterio</i>	<i>scala di valutazione (*)</i>	<i>coefficiente</i>
1. Qualità del progetto	a) Innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del prodotto/processo/servizio rispetto allo stato dell'arte nell'impresa e nel mercato di riferimento; originalità del metodo proposto	0-5	2,2
	b) Validità tecnica del progetto misurata in termini di contenuti tecnico-scientifici e contributo del progetto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di attività delle imprese partecipanti al progetto	0-5	1,8
2. Prospettive di impatto dei risultati sulla competitività dell'impresa	Potenzialità economica del progetto, in relazione alle prospettive di mercato, in particolare come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere meglio alla domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati anche in rapporto alla filiera e a possibili drivers tecnologici o utilizzatori finali	0-5	2,0
3. Qualità delle competenze coinvolte	a) Validità delle esperienze e competenze interne ed esterne ai partner del progetto rispetto alle attività e agli obiettivi e risultati da raggiungere nell'ambito del progetto	0-5	1
	b) Significatività della collaborazione con enti di ricerca in termini di qualità e complessità delle attività affidate e dell'entità della spesa sul totale del progetto	0-5	1,4
4. Contributo alla sostenibilità ambientale	Ricaduta ambientale del progetto i cui risultati riguardano: - l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare ¹ - l'utilizzo di materiali ecocompatibili - il riuso dei residui di lavorazione - la riduzione e il riciclo dei rifiuti - la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti - il risparmio delle risorse energetiche - l'efficienza energetica - l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili - il risparmio delle risorse idriche	0-5	1,6

Dalla somma delle valutazioni dei singoli criteri moltiplicate per il relativo coefficiente si ottiene il punteggio complessivo di valutazione per la preselezione.

(*) scala di valutazione da 0 a 5 punti					
Requisito assente	Basso	Medio-basso	Medio	Medio-alto	Alto
0	1	2	3	4	5

¹ Economia circolare: in conformità alla comunicazione della Commissione europea, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 2 dicembre 2015 COM (2015) 614 final (L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare), sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, improntando al principio della circolarità la produzione, il consumo e la gestione delle risorse e dei flussi di rifiuti, anche attraverso la reimmissione delle materie prime secondarie derivanti dal riciclo, la durabilità e riparabilità dei prodotti, il consumo di servizi anziché di prodotti e l'utilizzo di piattaforme informatiche o digitali.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E DI VALUTAZIONE PER LA GRADUATORIA

Sezione 1 - Criteri generali di ammissibilità

Completezza e correttezza della domanda di finanziamento, da intendersi quale presenza degli elementi essenziali previsti dalle procedure di attivazione (bando)
Rispetto della procedura di attivazione di riferimento (bando) e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative
Ammissibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (bandi, inviti, elenco delle operazioni prioritarie), dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e dall'ambito di applicazione del FESR
Sussistenza delle capacità amministrativa, finanziaria e operativa in capo al proponente

Sezione 2 - Criteri di valutazione tecnica

critero	articolazione del criterio	scala di valutazione (*)	minimo ²	coefficiente
1. Qualità del progetto	a) Innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del prodotto/processo/servizio rispetto allo stato dell'arte nell'impresa e nel mercato di riferimento; originalità del metodo proposto	0-5	2	2,0
	b) Validità tecnica del progetto misurata in termini di contenuti tecnico-scientifici e contributo del progetto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di attività delle imprese partecipanti al progetto	0-5	2	1,5
2. Prospettive di impatto dei risultati sulla competitività dell'impresa	a) Potenzialità economica del progetto, in relazione alle prospettive di mercato, in particolare come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere meglio alla domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati anche in rapporto alla filiera e a possibili drivers tecnologici o utilizzatori finali	0-5	2	1,7
	b) Ricadute positive per l'aumento della capacità produttiva e per la riduzione dei costi di prodotto/processo/servizio	0-5	-	1
3. Qualità delle competenze coinvolte nel progetto	a) Validità delle esperienze e competenze interne ed esterne ai partner del progetto rispetto alle attività e agli obiettivi e risultati da raggiungere nell'ambito del progetto	0-5	2	1
	b) Significatività della collaborazione con enti di ricerca in termini di qualità e complessità delle attività affidate e dell'entità della spesa sul totale del progetto	0-5	-	1,3
4. Chiarezza progettuale, pertinenza e congruità spese	Dettaglio, completezza della proposta progettuale presentata, con particolare riferimento alla descrizione delle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati, all'organizzazione; pertinenza e congruità delle spese previste dal progetto in relazione ai risultati da raggiungere	0-5	-	1
5. Contributo alla sostenibilità ambientale	a) Ricaduta ambientale del progetto i cui risultati riguardano: - l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare ³ - l'utilizzo di materiali ecocompatibili - il riuso dei residui di lavorazione - la riduzione e il riciclo dei rifiuti - la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti	0-5	-	1,3
	b) Ricaduta ambientale del progetto i cui risultati riguardano: - il risparmio delle risorse energetiche	0-5	-	1,3

² Soglie minime di valutazione per il singolo criterio ai fini dell'ammissibilità del progetto, previste all'articolo 17, comma 5, lettera a).

³ Economia circolare: in conformità alla comunicazione della Commissione europea, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 2 dicembre 2015 COM (2015) 614 final (L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare), sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, improntando al principio della circolarità la produzione, il consumo e la gestione delle risorse e dei flussi di rifiuti, anche attraverso la reimmissione delle materie prime secondarie derivanti dal riciclo, la durabilità e riparabilità dei prodotti, il consumo di servizi anziché di prodotti e l'utilizzo di piattaforme informatiche o digitali.

	- l'efficienza energetica - l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili - il risparmio delle risorse idriche			
6. Trasformazione digitale	Trasformazione digitale verso l'applicazione di modelli di business avanzati, attraverso interventi che prevedono: - l'applicazione di strategie di servitizzazione ⁴ - la realizzazione in modalità open innovation ⁵ - la realizzazione di soluzioni finalizzate a cogliere opportunità di mercato legate alla prospettiva della società 5.0 ⁶ e della silver economy ⁷ , in ambito turistico, domotico, logistico e dei trasporti intelligenti - la realizzazione tramite l'utilizzo di tecnologie additive ⁸	0-5	-	1,1
7. Progetto concernente le tecnologie abilitanti	Progetto concernente gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti e/o applicazione delle tecnologie abilitanti nello sviluppo dello stesso (micro/nanoelettronica, nanotecnologia, fotonica, materiali avanzati, biotecnologia industriale e tecnologie di produzione avanzate ⁹)	0-5	-	1
8. Progetto a favore delle persone con disabilità	Progetto finalizzato a favorire l'accessibilità e la fruibilità di prodotti o servizi alle persone con disabilità	0-5	-	1
9. Progetto già valutato positivamente ma non finanziato nell'ambito del Programma europeo Horizon	Progetto già valutato positivamente nell'ambito del Programma europeo Horizon ma non finanziato per carenza di risorse. Significatività dell'intervento dell'impresa in termini di qualità e complessità delle attività nell'ambito del progetto presentato all'Unione europea e dell'entità della spesa dell'intervento sul totale della spesa del progetto ¹⁰	0-5	-	1,2

Dalla somma delle valutazioni dei singoli criteri moltiplicate per il relativo coefficiente si ottiene il punteggio complessivo di valutazione tecnica che, ai fini dell'ammissibilità del progetto, deve raggiungere la soglia minima di 28 punti, come previsto all'art 17, comma 5, lettera b).

(*) scala di valutazione da 0 a 5 punti					
Requisito assente	Basso	Medio-basso	Medio	Medio-alto	Alto
0	1	2	3	4	5

⁴ Servitizzazione: processo attraverso cui un'impresa implementa una trasformazione del proprio modello di business che le consenta di erogare servizi a valore aggiunto in combinazione al proprio prodotto fisico, in un'offerta unitaria.

⁵ Open innovation: modalità operativa che si caratterizza per la condivisione, connessione e contaminazione dei flussi di conoscenza e delle risorse in entrata e in uscita tra diverse organizzazioni, con il fine di accelerare l'innovazione, creare più valore e competere meglio sul mercato, nonché valorizzare nei prodotti e nei servizi la trasparenza, la rendicontabilità, la privacy e l'auditing di sicurezza e ispezione.

⁶ Società 5.0: modello di sviluppo che ha come obiettivo quello di integrare la tecnologia nella vita di tutti i giorni dei singoli individui e nelle comunità, al fine di creare una società più equa e inclusiva, in cui la persona sia al centro.

⁷ Silver economy: opportunità di sviluppo economico e occupazionale volta a soddisfare i bisogni della popolazione anziana anche coinvolgendo le stesse persone anziane, secondo modelli occupazionali innovativi.

⁸ Tecnologia additiva: tecnica di produzione che, utilizzando delle tecnologie avanzate, permette di ottenere prodotti e manufatti dalla generazione e addizione di successivi strati di materiale, applicata alla progettazione di design complessi o finalizzata alla velocizzazione dei processi produttivi, alla riduzione dell'utilizzo di materiali o alla possibilità di utilizzo di materiali ibridi.

⁹ Le tecnologie di produzione avanzate (AMS – Advanced Manufacturing Systems) comprendono sistemi di produzione e i relativi servizi, processi, impianti e attrezzature, ivi compreso l'automazione, robotica, sistemi di misura, l'elaborazione delle informazioni cognitive, elaborazione dei segnali e controllo della produzione attraverso sistemi di informazione e di comunicazione ad alta velocità. (HLG, 2009).

Le tecnologie di produzione avanzate sono strettamente correlate con il settore dei beni strumentali per l'industria manifatturiera. Esempi: 1) metodologie e standard per la progettazione di macchine e sistemi produttivi complessi tramite strumenti IT e paradigmi progettuali innovativi; 2) strumenti CAD-CAM basati sulla conoscenza per la progettazione e produzione di prodotti di alta qualità ed alta variabilità; 3) metodi e standard per l'automazione ed integrazione di sistemi produttivi complessi in grado di gestire produzioni on demand e just in time; 4) metodi e tecnologie ICT basate su internet per l'integrazione in tempo reale degli attori della filiera dal retail, ai produttori, ai fornitori; 5) tecnologie per il controllo, il monitoraggio, la supervisione, la diagnosi e la manutenzione per aumentare il ciclo di vita e l'efficienza dei sistemi di produzione; 6) tecniche e soluzioni software per la pianificazione in tempo reale della produzione e della logistica intra ed inter fabbrica al fine di gestire dinamiche di mercato altamente rapide e variabili; 7) sensori e componenti mecatronici ad alte prestazioni per migliorare efficienza e qualità della produzione e dei prodotti finali; 8) nuove configurazioni di macchine e sistemi eco-sostenibili per ottimizzare efficienza energetica ed impatto ambientale dei sistemi di produzione; 9) nuove tecnologie di processo eco-sostenibili per i prodotti nuovi e correnti per ridurre consumi ed emissioni dei processi industriali; 10) nuovi materiali strutturali per componenti, macchine e sistemi che migliorino prestazioni, consumi ed impatto ambientale ("Le Key enabling technologies nelle tecnologie prioritarie per l'industria nazionale", AIRI, 1 edizione aprile 2013).

¹⁰ Alla domanda di contributo deve essere allegata la documentazione comprovante la valutazione positiva del progetto nell'ambito del programma europeo Horizon e copia della relazione contenente la descrizione del progetto presentata alla Commissione Europea.

Sezione 3 - Altri criteri di valutazione

critero	articolazione del criterio	punteggio non graduabile
10. Incremento occupazionale	Incremento occupazionale dell'impresa conseguente al progetto. Per incremento occupazionale dell'impresa si intende l'aumento: a) di almeno 1 unità per piccole imprese b) di almeno 3 unità per medie imprese c) di almeno 5 unità per grandi imprese degli occupati nel territorio regionale, dalla data della domanda alla data di rendicontazione. L'incremento deve essere attinente e determinato dalla realizzazione/completamento del progetto e deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione ¹¹	5
11. Interventi realizzati da iniziative imprenditoriali che abbiano riattivato o dato continuità ad attività produttive rilevanti	Progetto realizzato da un'impresa che ha rilevato o dato continuità ad un'attività produttiva rilevante sul territorio regionale ¹² garantendo una significativa tutela anche parziale dei livelli occupazionali. Per attività produttiva rilevante è da intendersi con almeno 10 occupati ¹³ e che nel triennio precedente sia cessata o abbia registrato sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro di almeno il 20%, con ricorso agli ammortizzatori sociali	3
12. Minori dimensioni aziendali	Progetto presentato da micro, piccole o medie imprese come definite nell'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 ¹⁴ : a) Micro b) Piccola c) Media	4 3 1
13. Imprenditoria femminile o maggioranza della presenza femminile negli addetti all'attività di ricerca /sviluppo	Progetto presentato da impresa in cui: a) la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne oppure impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e impresa individuale il cui titolare è una donna. Nel caso di società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche legale rappresentante della società b) la maggioranza degli addetti all'attività di ricerca industriale/sviluppo sperimentale occupati nel progetto sono donne	3 2
14. Partecipazione dell'impresa a reti d'impresa	Progetti realizzati da imprese che partecipano a reti d'impresa regolarmente registrate presso la CCIAA: a) progetto presentato da una rete avente soggettività giuridica (rete soggetto) o progetto congiunto tra imprese appartenenti alla stessa rete b) progetto realizzato da un'impresa appartenente ad una rete	2 1
15. Rating di legalità	Progetto realizzato da impresa in possesso del rating attribuito ai sensi dell'art. 5-ter del DL n. 1/2012, come modificato dal DL n. 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012	1

¹¹ Per occupati si intendono i dipendenti, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell'impresa. L'incremento viene calcolato in base alla differenza tra unità lavorative (equivalenza a tempo pieno - es. 1 occupato a tempo pieno = 1, 1 part-time al 50% = 0,5) occupate nel territorio regionale risultanti alla data di rendicontazione ed alla data della domanda. È comunque necessario che le imprese assumano almeno un dipendente, eventualmente a tempo parziale. L'incremento occupazionale dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura.

¹² Direttamente o tramite una controllata diretta.

¹³ Per occupati si intendono i dipendenti, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell'impresa.

¹⁴ Il regolamento (UE) n. 651/2014 è pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

La verifica ha esito positivo qualora almeno uno dei seguenti requisiti A e B è soddisfatto.

A) Sostenibilità finanziaria del progetto: $ST / F \leq 0,3$

La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 30% del fatturato

B) Congruenza fra capitale netto e costo del progetto: $CN / ST \geq 0,2$

Il capitale netto è pari ad almeno il 20% della spesa totale preventivata per il progetto

ST = spesa totale preventivata per il progetto.

F = fatturato annuo risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda (corrispondente al valore dei *Ricavi delle vendite e delle prestazioni*, voce A1 dello schema di conto economico ai sensi del Codice civile).

CN = capitale netto, intendendosi per tale il patrimonio netto, come definito all'art. 2424 del Codice civile, quale risultante dall'ultimo bilancio già approvato, nei termini di legge, alla data della presentazione della domanda.

I dati afferenti alle operazioni predette devono essere desumibili dal bilancio già approvato alla data di presentazione della domanda, benché eventualmente non ancora depositato nel registro imprese.

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, le predette informazioni sono riferite al fatturato e al patrimonio netto dell'ultimo esercizio chiuso desumibili, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda il capitale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto in conformità alle norme in materia civilistica e tributaria.

La SRA può richiedere all'impresa di documentare i valori dichiarati, eventualmente tramite dichiarazione di un commercialista iscritto all'albo.

Per le imprese di nuova costituzione che non dispongano dei dati economici definitivi e approvati relativi al primo esercizio, l'accertamento della capacità finanziaria sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di CN sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale sottoscritto e liberato così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA .

Nel caso in cui il soggetto interessato abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo bilancio consolidato approvato.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Sommario

1. DISPOSIZIONI GENERALI
 - 1.1 LE SPESE
 - 1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA
 - 1.3 RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE
2. VOCI DI SPESA
 - 2.1 PERSONALE
 - 2.2 STRUMENTI E ATTREZZATURE
 - 2.3 CONSULENZE QUALIFICATE
 - 2.4 PRESTAZIONI E SERVIZI
 - 2.5 BENI IMMATERIALI
 - 2.6 REALIZZAZIONE PROTOTIPI
 - 2.7 MATERIALI DI CONSUMO
 - 2.8 SPESE GENERALI
3. ELENCO SPESE NON AMMISSIBILI

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 LE SPESE

Le spese devono, **a pena di inammissibilità**:

- a) rientrare tra le categorie ammissibili dal bando ed essere pertinenti al progetto e, in sede di rendicontazione, conformi al preventivo e alle variazioni autorizzate, fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 3;
- b) essere riferite all'arco temporale di realizzazione del progetto (data di avvio e data di conclusione) e documentate da giustificativi di spese di data ricompresa in tale periodo, fatta eccezione per la prestazione del revisore legale relativa alla certificazione della spesa, che può essere fatturata entro la data di rendicontazione. Non sono ammissibili spese rientranti nell'arco temporale di realizzazione del progetto qualora riferite a ordini o documenti di trasporto di data antecedente a quella di avvio del progetto o a contratti aventi attuazione in data antecedente a quella di avvio del progetto. Sono ammissibili fatture di data successiva a quella di conclusione del progetto, ma comunque antecedenti alla rendicontazione, purché riferite ad avvisi di parcella di data ricompresa nel periodo di realizzazione del progetto, che vanno in ogni caso allegati alla rendicontazione;
- c) essere pagate entro la data di rendicontazione;
- d) essere pagate unicamente a mezzo transazione bancaria/postale, preferibilmente distinta per singola fattura o comprendente solo fatture inerenti il progetto, secondo quanto riportato al successivo paragrafo 1.2. La fattura imputabile al progetto è ammissibile al netto delle note di credito e solo per la parte saldata con le suddette modalità di transazione;
- e) essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale.

Sono fatte salve le particolarità inerenti le spese del personale e le spese generali calcolate con le modalità di semplificazione previste dal bando.

1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Fatture

Al fine di agevolare i controlli sulle rendicontazioni e ridurre i tempi di liquidazione, le imprese sono tenute preferibilmente a:

- presentare fatture che includano unicamente l'acquisto di beni/servizi inerenti il progetto (e non beni/servizi non pertinenti allo stesso);
- presentare fatture distinte per voci di spesa diverse (es. strumenti e materiali).

Nelle fatture/giustificativi deve essere chiaramente indicata la natura del bene/prestazione e devono essere chiaramente

individuabili i costi pertinenti al progetto.

Deve essere presentato in rendicontazione, in allegato alla fattura, il documento di trasporto di strumenti e attrezzature, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni (strumenti, attrezzature, materiali) per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna.

Non sono ammissibili a rendiconto fatture/giustificativi il cui costo imputabile totale relativo ai beni e servizi inerenti il progetto sia inferiore a 300,00 euro, fatta eccezione per i giustificativi relativi a canoni di leasing.

L'IVA non è spesa ammissibile, tranne nel caso in cui si tratti di IVA indetraibile per il beneficiario. In tal caso l'impresa deve documentare l'indetraibilità.

Casi particolari

- I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:

- a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.

- In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera, ad eccezione della lingua inglese, deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.

Quietanze

La spesa deve essere documentata da:

- estratto conto bancario;
- attestazione di bonifico bancario;
- ricevuta bancaria;
- estratto conto della carta di credito aziendale e relativo addebito bancario;
- bollettino/vaglia postale;
- ricevuta PAGO PA;
- assegni.

Non è ammesso il pagamento effettuato tramite contanti né a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento. È ammessa la compensazione unicamente per i pagamenti degli F24 con crediti maturati nei confronti dell'Erario.

La documentazione di quietanza deve essere prodotta in copia integra¹⁵ e consentire la tracciabilità dei pagamenti¹⁶, indicando espressamente l'avvenuta esecuzione del versamento al fornitore e la riferibilità del versamento stesso alla fattura/giustificativo imputato al progetto. È richiesto in particolare che la causale del pagamento riportata sulla quietanza indichi il numero della fattura, in assenza del quale deve essere presentato mastro di contabilità intestato al fornitore da cui si evinca con ragionevole certezza che la fattura sia stata pagata.

In caso di pagamento cumulativo al medesimo fornitore, devono essere presentate le altre fatture coinvolte in tale pagamento, anche se non relative al progetto, oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni. Qualora il pagamento cumulativo non copra tutto il valore della somma delle fatture, la quota non coperta deve essere detratta dalla spesa ammissibile.

In caso di pagamento cumulativo a più fornitori deve essere fornita distinta chiaramente riferibile alla banca¹⁷ o sottoscritta dalla banca, che consenta di tracciare il pagamento al fornitore¹⁸.

Non sono ammessi pagamenti per quote forfettarie a progressiva copertura del debito nei confronti del fornitore.

Il versamento delle ritenute d'acconto dei professionisti è documentato tramite copia della quietanza del modello F24 con

¹⁵ La copia dell'estratto conto deve essere intestata all'impresa, indicare il numero di conto corrente e comprendere di norma tutte le pagine, fatti salvi i casi di documentazione molto corposa per i quali può essere fornito estratto che comunque garantisca il riferimento all'impresa e al numero di conto (non sono ammesse parti totalmente o parzialmente oscurate).

¹⁶ La tracciabilità della spesa si considera comprovata quando risulta agevole verificare, in quanto adeguatamente e ordinatamente documentato, il sostenimento della spesa, supportato dalla documentazione dettagliata di cui al presente paragrafo. Il collegamento tra i documenti che costituiscono il flusso finanziario deve essere chiaramente e certamente rilevabile, eventualmente attraverso una codifica specifica della documentazione all'interno del sistema contabile aziendale.

¹⁷ Le stampe da web potrebbero non essere espressamente identificabili come documenti emessi dalla banca.

¹⁸ In casi eccezionali e di sistemi contabili complessi può essere ammessa distinta estratta dai sistemi contabili aziendali automatizzati.

report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, che devono essere presentati a rendiconto in allegato alla fattura.

Casi particolari

- Per le società appartenenti a un gruppo i pagamenti possono essere disposti anche dalla società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata, purché sia assicurata la tracciabilità del flusso finanziario.
- In caso di cessione di credito deve essere prodotta copia del contratto di cessione del credito e adeguata quietanza a comprova del pagamento nei confronti del cessionario.

1.3 RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE

La rendicontazione deve essere redatta secondo le linee guida di cui all'articolo 25, comma 8, attraverso il sistema informatico on line dedicato, e certificata, prima di essere presentata alla SRA nel termine previsto, a cura di un revisore legale scelto dal beneficiario nell'Elenco di revisori legali istituito presso la Direzione centrale attività produttive e turismo, pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

Il Beneficiario:

- inserisce sul sistema informatico on line dedicato i dati relativi alla rendicontazione e alle spese sostenute (giustificativi, quietanze, associazione tra giustificativi e quietanze, attribuzione della spesa alla voce pertinente del quadro di spesa) e carica la relativa documentazione¹⁹, tra cui:
 - un file pdf²⁰ per ogni giustificativo di spesa, contenente il giustificativo²¹;
 - uno o più file pdf, con la documentazione di quietanza relativa ad ogni singolo giustificativo, contenente/i:
 - 1) documento bancario di pagamento, ad esempio estratto conto o ricevuta bancaria e, per pagamenti cumulativi a più fornitori, distinta bancaria versamenti;
 - 2) mastro contabile, qualora la causale della quietanza bancaria non riporti il riferimento espresso al giustificativo;
 - 3) fatture non riguardanti il progetto ma rientranti nel pagamento cumulativo del giustificativo addebitato al progetto oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni;
 - 4) documentazione comprovante l'eventuale cessione del credito a società specializzata;
 - 5) eventuale altra documentazione comprovante l'effettività e la tracciabilità del pagamento²²;
 - 6) eventuale altra documentazione specifica per tipologia di voce di spesa secondo le indicazioni di cui ai successivi paragrafi;
 - per il personale, la documentazione dettagliata al successivo paragrafo 2.1;
- affida tramite lettera di incarico l'attività di certificazione al revisore e gli trasmette copia del decreto di concessione ed eventuali ulteriori atti di autorizzazione alla proroga del termine di conclusione del progetto;
- autorizza, tramite delega informatica, l'accesso alla rendicontazione caricata sul sistema on line dedicato. Dall'attivazione della delega al revisore, il beneficiario non può più modificare il quadro di spesa, può tuttavia aggiungere, su richiesta del revisore, eventuale documentazione mancante;
- completa, successivamente alla convalida del quadro di spesa da parte del revisore, la rendicontazione, caricando altresì la fattura del revisore e la relativa quietanza e trasmette la rendicontazione.

L'attività di controllo del certificatore è effettuata sui seguenti aspetti:

- coerenza interna complessiva del rendiconto con i giustificativi di spesa o documentazione probatoria equivalente;
- esistenza e regolarità dei giustificativi di spesa, riferibilità degli stessi al Beneficiario e al periodo di realizzazione del progetto;
- esistenza di adeguata quietanza a comprova del pagamento, eventualmente attraverso verifiche di natura contabile;
- modalità di pagamento conforme alle modalità consentite dal bando;
- comprova delle ore di attività prestate dal personale mediante confronto del diario di del progetto con le ore di presenza registrate nel libro unico dell'impresa;
- controllo della tracciabilità e della corretta registrazione nella contabilità aziendale, eventualmente a campione.

¹⁹ Nel quadro di spesa deve essere indicato anche l'importo del compenso per l'attività di certificazione della spesa, qualora il beneficiario intenda inserirlo tra la spesa rendicontata. Il completamento dei dati relativi a tale spesa e il caricamento della relativa documentazione (giustificativo e quietanza) devono essere effettuati successivamente alla convalida del quadro di spesa da parte del revisore.

²⁰ Tutti i file sono in formato originario pdf, e, solo qualora non disponibile, sono pdf da scansione leggibile di documento cartaceo.

²¹ Deve essere allegata anche la traduzione in lingua italiana, se redatto in lingua straniera diversa dall'inglese e se il contenuto è difficilmente comprensibile.

²² Ad esempio nel caso di società i cui pagamenti sono delegati ad altra società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata.

Il costo dell'attività di certificazione è rendicontabile fra i costi del progetto, alla voce "prestazioni e servizi".

2. VOCI DI SPESA

2.1 PERSONALE

Questa voce comprende le spese per il personale - responsabile del progetto, ricercatori, tecnici/operai -, nella misura in cui è impiegato nel progetto, con sede di lavoro sul territorio regionale e operante nella sede in cui viene realizzato il progetto. Sono ammissibili ai sensi del bando i seguenti soggetti:

- personale dipendente dell'impresa, a tempo determinato o indeterminato (sono ricompresi i dipendenti che siano anche amministratori o soci);
- personale non dipendente: amministratori e/o soci di PMI, i titolari di impresa individuale e collaboratori familiari non dipendenti dell'impresa, iscritti, prima dell'avvio del progetto, alla posizione assicurativa territoriale INAIL nella regione Friuli Venezia Giulia dell'impresa.

L'attività può essere svolta anche tramite la modalità di smart working.

Le eventuali spese del personale con mansioni amministrative e contabili sono ricomprese tra le spese generali, calcolate con modalità forfettaria.

Non è ammissibile il personale inquadrato come apprendista o stagista o con contratto di somministrazione.

Le spese di personale imputabili sono determinate con modalità semplificata attraverso l'applicazione della tabella standard dei costi unitari sotto riportata, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1915 del 10 dicembre 2021. I costi unitari sono moltiplicati per le ore effettive impiegate nel progetto, per un ammontare massimo annuo di 1600 ore/uomo. Per i soci o amministratori di PMI o titolari di impresa individuale, non dipendenti e per il personale dipendente con qualifica di dirigente, l'ammontare massimo annuo ammissibile è pari a 600 ore/uomo.

<i>Personale dipendente</i>		<i>Amministratori/soci di PMI, titolari di impresa individuale, collaboratori familiari non dipendenti</i>	
Livello dirigenziale	euro 75,00	Responsabile del progetto	euro 34,00
Livello di quadro	euro 43,00	Ricercatore	euro 26,00
Livello di impiegato/operaio	euro 27,00	Personale tecnico e operaio	euro 21,00

L'ammontare delle ore di attività imputate al progetto e la compatibilità con l'attività ordinaria svolta dall'impresa è oggetto di valutazione di congruità da parte del Comitato tecnico, sulla base della tipologia del progetto, dell'intervento dei terzi nell'ambito dello stesso, della dimensione e dell'attività ordinaria dell'impresa, di altri eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione in corso. In particolare si tiene conto delle ore imputate complessivamente al progetto in relazione alle ore complessive di attività ordinaria dell'impresa nel periodo di riferimento.

Le ore lavorate per il progetto devono essere registrate/trascritte nel diario di progetto facente parte della modulistica di rendicontazione pubblicata sul sito regionale e devono trovare copertura con le registrazioni del Libro unico dell'impresa.

Il responsabile del progetto può essere un soggetto esterno all'impresa, incaricato dalla medesima sulla base di specifico contratto da presentare in sede di rendicontazione del progetto, che dovrà essere anticipato in domanda da lettera di intenti. In tal caso il compenso sarà imputabile alla voce "consulenze qualificate".

Il personale impiegato nel progetto deve essere in possesso di adeguata qualifica e/o esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nello stesso. In particolare, il responsabile del progetto ed i ricercatori devono essere in possesso di laurea, eventualmente di primo livello, di tipo tecnico-scientifico o avere esperienza lavorativa almeno quinquennale nel campo di attività del progetto. Per il responsabile del progetto è richiesta la presentazione di curriculum. Per il rimanente personale impiegato nel progetto le specifiche competenze devono essere riportate nella relazione tecnica allegata alla domanda.

A) Documentazione da caricare sul sistema on line dedicato in fase di invio della domanda

- elenco del personale con sintetica indicazione di qualifica e mansioni e quantificazione delle ore previste di attività

nell'ambito del progetto (v. modulo su file excel da caricare in tale formato – *Dettaglio spese*)²³

- illustrazione delle competenze ed esperienze del personale e delle attività da svolgere nel progetto (v. modulo su file word da caricare in formato pdf – *Relazione dettagliata del progetto*)
- curriculum vitae del responsabile del progetto
- per titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci/amministratori di PMI non dipendenti impiegati nel progetto, dichiarazione sostitutiva concernente la relativa iscrizione alla posizione assicurativa territoriale INAIL nella regione Friuli Venezia Giulia dell'impresa (v. modulo su file excel da caricare in formato pdf – *Elenco dichiarazioni*)

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema on line dedicato in fase di rendicontazione del progetto

- diario del progetto con le ore prestate da ogni singolo addetto (v. modulo su file excel da caricare in tale formato - *Diario*)
- schede di attività svolta da ogni addetto (un file pdf complessivo)
- per il personale registrato nel Libro unico, pagine del medesimo che riportino la registrazione delle presenze relativamente ai mesi di partecipazione al progetto (un file pdf per ogni addetto); nel caso il beneficiario abbia altre sedi al di fuori del territorio regionale e la sede di lavoro non sia registrata nel Libro unico, modello UNILAV da cui si evinca la sede lavorativa in regione
- per titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci/amministratori di PMI non dipendenti impiegati nel progetto, dichiarazione sostitutiva concernente la relativa iscrizione alla posizione assicurativa territoriale INAIL nella regione Friuli Venezia Giulia dell'impresa (v. modulo su file excel da caricare in formato pdf – *Elenco dichiarazioni*)

2.2 STRUMENTI E ATTREZZATURE

Gli strumenti e le attrezzature funzionali alla realizzazione del progetto possono essere acquisiti, successivamente alla data di avvio del progetto, attraverso:

- l'acquisto;
- il leasing;
- il noleggio.

L'ammissibilità delle spese è condizionata alla diretta attinenza dei beni alla realizzazione del progetto da illustrare nella relazione dettagliata dello stesso.

Sono imputabili i costi degli strumenti e delle attrezzature:

- nuovi di fabbrica;
- comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio dazi doganali, trasporto, installazione, collaudo, ecc.);
- a condizione che i beni siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa sul territorio regionale in cui viene realizzato il progetto, salvo casi motivati e documentati inerenti la specificità del progetto. Nel caso in cui non sia chiara in fattura la sede di destinazione del bene, è necessario allegare il relativo documento di trasporto.

Qualora l'uso degli strumenti e delle attrezzature non sia esclusivo per il progetto nell'arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo è imputabile in percentuale, in proporzione all'uso effettivo per il progetto.

Qualora gli strumenti siano utilizzati sia nella fase di ricerca che in quella di sviluppo, in sede di rendicontazione la spesa deve essere correttamente ripartita nelle predette fasi nel rispetto della relativa durata, come definita dalle date riportate nel diario del progetto per l'attività di ricerca e per quella di sviluppo. Se le fasi di ricerca e sviluppo si sovrappongono temporalmente, la spesa deve essere imputata in proporzione all'effettivo utilizzo dei beni nelle due fasi (es. 40% ricerca e 60% sviluppo).

Acquisto

Sono imputabili i costi dei beni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, e cioè:

- ▶ in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento²⁴. Il periodo di utilizzo decorre dalla data di consegna del bene specificata nella documentazione di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della relativa fattura; per le fatture di acconto la data di inizio utilizzo decorre dalla data di consegna/installazione

²³ Qualora l'impresa intenda assumere un soggetto per operare nell'ambito del progetto, è possibile non indicarne in domanda il nominativo ma è necessario delinearne qualifica e competenze sulla base delle quali il soggetto sarà selezionato e assunto. Tali elementi saranno valutati dal Comitato tecnico.

²⁴ Non si applica la regola contabile di dimezzamento della quota di ammortamento al primo anno di imputazione.

dei beni, specificata nella documentazione di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della fattura di saldo;

- ▶ integralmente, qualora le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, specificandone il motivo nella relazione del progetto.

Il costo imputabile è pertanto così determinabile: $CA \times A\% \times gg/365 \times U\%$

Dove: CA = costo d'acquisto del singolo bene

A% = percentuale di ammortamento previsto

gg/365 = giornate di effettivo utilizzo rapportate all'anno

U% = percentuale di utilizzo in caso di impiego parziale o non esclusivo nel progetto.

Leasing

Nel caso in cui i beni siano acquisiti in leasing, il costo ammissibile è dato dai canoni relativi al periodo di attuazione del progetto, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (tra cui tributi, interessi, spese generali, oneri assicurativi). Il maxicanone viene ammesso in proporzione ai canoni imputabili al progetto rispetto al totale dei canoni del leasing.

Il contratto di leasing deve:

- contenere la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d'acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall'importo relativo a interessi, tasse e spese varie;
- essere stipulato successivamente alla data di avvio del progetto.

Noleggio

Nel caso in cui i beni siano acquisiti tramite noleggio, il costo ammissibile è dato dalle spese documentate che si riferiscono al periodo di realizzazione del progetto.

A) Documentazione da caricare sul sistema on line dedicato in fase di invio della domanda

- elenco degli strumenti e attrezzature da acquisire con indicazione delle modalità di acquisizione (acquisto, leasing, noleggio) (v. modulo su file excel da caricare in tale formato – *Dettaglio spese*)²⁵
- illustrazione delle caratteristiche degli strumenti e delle attrezzature e loro specifico utilizzo nel progetto (v. modulo su file word da caricare in formato pdf – *Relazione dettagliata del progetto*)

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema on line dedicato in fase di rendicontazione del progetto

- illustrazione dell'utilizzo degli strumenti e delle attrezzature nell'ambito del progetto (v. modulo su file word da trasformare in pdf – *Relazione dettagliata del progetto*)
- fatture/giustificativi
- quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (v. paragrafo 1.3)
- documenti di trasporto, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque quando non è chiara in fattura la sede di consegna per le imprese che hanno più sedi
- estratto del libro cespiti (o documento contabile equivalente nel caso di beni non ancora registrati a bilancio) da cui si evinca il coefficiente di ammortamento dello strumento/attrezzatura imputato al progetto
- contratti di leasing, da cui si evinca il valore delle quote capitale delle rate imputate al progetto.

2.3 CONSULENZE QUALIFICATE

Questa voce comprende le spese relative a servizi qualificati contrattualizzati di consulenza per attività tecnico-scientifiche di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, studi, progettazione e similari, acquisiti alle normali condizioni di mercato²⁶.

La spesa si suddivide in due sottovoci:

²⁵ L'identificazione del fornitore è necessaria per quanto concerne le consulenze e le prestazioni. Per tutte le altre spese l'identificazione del fornitore è richiesta al fine di consentire la valutazione della qualità e pertinenza al progetto delle medesime, soprattutto per le spese di rilevante entità. Qualora i dati del fornitore non fossero indicati in domanda, per quanto fornendo adeguata motivazione, la spesa potrebbe non essere ammessa.

²⁶ "normali condizioni di mercato": una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione; il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria (articolo 2, comma 1, lettera l) del bando).

- 1) consulenze prestate da enti di ricerca²⁷;
- 2) consulenze prestate da soggetti esterni all'impresa, indipendenti²⁸ dalla stessa, in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate.

A) Documentazione da caricare sul sistema on line dedicato in fase di invio della domanda

- elenco delle consulenze da acquisire (v. modulo su file excel da caricare in tale formato – *Dettaglio spese*)²⁵
- illustrazione dell'oggetto della consulenza e della relativa pertinenza al progetto e indicazione dei nominativi dei fornitori (v. modulo su file word da caricare in formato pdf – *Relazione dettagliata del progetto*)
- lettere di intenti sottoscritte dagli enti di ricerca o altri soggetti esterni all'impresa contenenti tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere ed i relativi costi, fermo restando che i relativi contratti di consulenza devono essere presentati contestualmente alla rendicontazione della spesa. In alternativa alle lettere di intenti possono essere allegate copie dei contratti eventualmente già stipulati, purché ne sia condizionata l'efficacia all'ottenimento del contributo. Qualora le consulenze siano intermedie da istituti di trasferimento tecnologico, le lettere di intenti ed i contratti sottoscritti da quest'ultimi devono riportare puntuale indicazione dei fornitori effettivi delle consulenze, nonché tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere da parte di ciascuno
- curriculum o scheda di presentazione dei soggetti prestatori delle consulenze, ad eccezione delle università e degli enti di ricerca a maggioranza pubblica
- per le consulenze prestate da enti di ricerca di cui al soprariportato punto 1), ad eccezione delle università nonché degli enti di ricerca a maggioranza pubblica del territorio regionale, statuto degli stessi qualora non depositato presso il Registro delle imprese
- per le consulenze prestate da soggetti esterni all'impresa di cui al soprariportato punto 2), dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i consulenti e l'impresa (v. modulo su file word da caricare in formato pdf – *Elenco delle dichiarazioni*)

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema on line dedicato in fase di rendicontazione del progetto

- illustrazione delle consulenze svolte nell'ambito del progetto (file word da trasformare in pdf – *Relazione dettagliata del progetto*)
- fatture/giustificativi
- quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (v. paragrafo 1.3)
- quietanza del modello F24, corredata da report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, a comprova del versamento delle ritenute d'acconto relative alle prestazioni dei professionisti
- relazione inerente la consulenza, redatta e sottoscritta dal consulente, che deve contenere la descrizione dettagliata dell'attività svolta in riferimento al progetto e dei risultati tecnico/scientifici raggiunti ed eventuali allegati tecnici (rapporti, studi, test, elaborati progettuali, ecc.). La relazione medesima non deve contenere parti totalmente o parzialmente oscure. Qualora la consulenza sia intermedia da istituti di trasferimento tecnologico, la relazione deve riportare puntuale indicazione dei fornitori effettivi delle consulenze, nonché tutti gli elementi identificativi delle attività svolte da parte di ciascuno
- contratti stipulati con enti di ricerca e con altri soggetti esterni all'impresa, qualora non già allegati alla domanda di contributo
- per le consulenze prestate da soggetti esterni all'impresa di cui al soprariportato punto 2), dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i consulenti e l'impresa (v. modulo su file excel da trasformare in pdf – *Elenco delle dichiarazioni*)

2.4 PRESTAZIONI E SERVIZI

Questa voce comprende le spese relative a prestazioni e servizi necessari all'attività di ricerca e sviluppo e non direttamente imputabili alla realizzazione fisica di prototipi, tra cui l'effettuazione di test, prove e i servizi in cloud, nonché, fino ad un limite

²⁷ "ente di ricerca": università nonché istituti di ricerca e trasferimento tecnologico, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto pubblico o privato) o fonte di finanziamento. Per gli istituti di ricerca e trasferimento tecnologico la finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca, di sviluppo sperimentale e di innovazione o nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze (articolo 2, comma 1, lettera i) del bando). Non sono ricomprese le imprese che svolgono attività di ricerca, sviluppo, innovazione esclusivamente o comunque in via prevalente a fini commerciali (articolo 2, comma 1, lettera i) del bando).

²⁸ "soggetti indipendenti": imprese non associate o collegate tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, né collegate dalla relazione consorzio-consorziato o rete soggetto-associato alla rete (articolo 2, comma 1, lettera k) del bando).

massimo di importo ammissibile pari a euro 2.500,00, le attività di certificazione della spesa di cui all'articolo 23 del bando.

I servizi devono essere acquisiti da soggetti esterni alle normali condizioni di mercato. Pertanto, nel caso di prestazioni e servizi affidati a soggetti che abbiano rapporti di collegamento o associazione con l'impresa (es. soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), è richiesto adeguato dettaglio delle modalità di determinazione della spesa, sia in sede di preventivo che in sede di consuntivazione.

I costi della certificazione delle spese vengono imputati all'attività conclusiva del progetto, sia essa di ricerca o di sviluppo, applicando la relativa intensità di aiuto.

A) Documentazione da caricare sul sistema on line dedicato in fase di invio della domanda

- elenco delle prestazioni e dei servizi da acquisire (v. modulo su file excel da caricare in tale formato – *Dettaglio spese*)²⁵
- illustrazione dell'oggetto delle prestazioni e dei servizi e della loro pertinenza al progetto con indicazione dei nominativi dei fornitori (v. modulo su file word da caricare in formato pdf – *Relazione dettagliata del progetto*)
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente il collegamento o l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (v. modulo su file excel da caricare in formato pdf – *Elenco delle dichiarazioni*)

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema on line dedicato in fase di rendicontazione del progetto

- illustrazione delle prestazioni e dei servizi acquisiti nell'ambito del progetto (v. modulo su file word da trasformare in pdf – *Relazione dettagliata del progetto*)
- fatture/giustificativi
- quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (v. paragrafo 1.3)
- quietanza del modello F24, corredata da report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, a comprova del versamento delle ritenute d'acconto relative alle prestazioni dei professionisti
- eventuale relazione e sintesi del materiale elaborato (rapporti, studi, test, elaborati progettuali, pubblicazioni, ecc.) (file pdf)
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente il collegamento o l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (v. modulo su file excel da caricare in formato pdf – *Elenco delle dichiarazioni*)

2.5 BENI IMMATERIALI

Questa voce comprende le spese relative ai beni immateriali, quali software specialistici, diritti di licenza, brevetti, know-how, utilizzati per il progetto e acquisiti o ottenuti in licenza da soggetti esterni indipendenti alle normali condizioni di mercato.

I beni immateriali funzionali alla realizzazione del progetto possono essere acquisiti, successivamente alla data di avvio del progetto, attraverso:

- l'acquisto;
- il leasing;
- il noleggio.

L'ammissibilità delle spese è condizionata alla diretta attinenza dei beni alla realizzazione del progetto da illustrare nella relazione dettagliata dello stesso.

Qualora l'uso dei beni immateriali non sia esclusivo per il progetto nell'arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo è imputabile in percentuale, in proporzione all'uso effettivo per il progetto.

Qualora i beni siano utilizzati sia nella fase di ricerca che in quella di sviluppo, in sede di rendicontazione la spesa deve essere correttamente ripartita nelle predette fasi nel rispetto della relativa durata, come definita dalle date riportate nel diario del progetto per l'attività di ricerca e per quella di sviluppo. Se le fasi di ricerca e sviluppo si sovrappongono temporalmente, la spesa deve essere imputata in proporzione all'effettivo utilizzo dei beni nelle due fasi (es. 40% ricerca e 60% sviluppo).

Acquisto

Sono imputabili i costi dei beni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, e cioè:

- ▶ in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento²⁹. Il periodo di utilizzo decorre dalla data di consegna del bene, qualora

²⁹ Non si applica la regola contabile di dimezzamento della quota di ammortamento al primo anno di imputazione.

documentato in fattura o da altra documentazione probante, ovvero, in mancanza, dalla data della relativa fattura; per le fatture di acconto la data di inizio utilizzo decorre dalla data di consegna, ovvero, in mancanza, dalla data della fattura di saldo;

- ▶ integralmente, qualora i beni non siano soggetti ad ammortamento, specificandone il motivo nella relazione del progetto.

Il costo imputabile è pertanto così determinabile: $CA \times A\% \times gg/365 \times U\%$

Dove: CA = costo d'acquisto del singolo bene

A% = percentuale di ammortamento previsto

gg/365 = giornate di effettivo utilizzo rapportate all'anno

U% = percentuale di utilizzo in caso di impiego parziale o non esclusivo nel progetto.

Leasing

Nel caso in cui i beni siano acquisiti in leasing, il costo ammissibile è dato dai canoni relativi al periodo di attuazione del progetto, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (tra cui tributi, interessi, spese generali, oneri assicurativi). Il maxicanone viene ammesso in proporzione ai canoni imputabili al progetto rispetto al totale dei canoni del leasing.

Il contratto di leasing deve:

- contenere la descrizione in dettaglio dei beni, il loro costo d'acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall'importo relativo a interessi, tasse e spese varie;
- essere stipulato successivamente alla data di avvio del progetto.

Noleggio

Nel caso in cui i beni siano acquisiti tramite noleggio, il costo ammissibile è dato dalle spese documentate che si riferiscono al periodo di realizzazione del progetto.

A) Documentazione da caricare sul sistema on line dedicato in fase di invio della domanda

- elenco dei beni immateriali da acquisire (v. modulo su file excel da caricare in tale formato – *Dettaglio spese*)²⁵
- illustrazione dei beni immateriali e della relativa pertinenza al progetto (v. modulo su file word da caricare in formato pdf – *Relazione dettagliata del progetto*)
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (v. modulo su file excel da caricare in formato pdf – *Elenco delle dichiarazioni*)

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema on line dedicato in fase di rendicontazione del progetto

- illustrazione dell'utilizzo dei beni nell'ambito del progetto (v. modulo su file file word da caricare in formato pdf – *Relazione dettagliata del progetto*)
- fatture/giustificativi
- quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (v. paragrafo 1.3)
- estratto del libro cespiti (o documento contabile provvisorio equivalente nel caso di beni non ancora registrati a bilancio) da cui si evinca il coefficiente di ammortamento del bene immateriale imputato al progetto
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (v. modulo su file excel da caricare in formato pdf – *Elenco delle dichiarazioni*)

2.6 REALIZZAZIONE PROTOTIPI

Questa voce comprende le spese relative a prestazioni e lavorazioni, acquisite da soggetti esterni alle normali condizioni di mercato, nonché a materiali, inclusi componenti, semilavorati e loro lavorazioni, per la realizzazione fisica di prototipi, dimostratori e/o impianti pilota.

I costi relativi ai prototipi di elevato valore sono ammessi parzialmente, su indicazione del Comitato tecnico, in una percentuale variabile dal 30% al 70% della spesa sostenuta, in funzione del possibile utilizzo pluriennale, della commercializzazione e/o del valore residuo degli stessi a conclusione del progetto.

Per le prestazioni e lavorazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di collegamento o associazione con l'impresa (es. soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), è richiesto adeguato dettaglio delle modalità di determinazione della spesa, sia in sede di preventivo che in sede di consuntivazione.

Sono imputabili le spese relative all'acquisto di materiali, inclusi componenti, semilavorati e loro lavorazioni, comprensive degli eventuali costi accessori (ad esempio trasporto, spedizione, ecc.) e a condizione che gli stessi siano consegnati presso l'unità operativa in cui viene realizzato il progetto, salvo casi motivati e documentati inerenti la specificità dello stesso. Nel caso in cui non sia chiara in fattura la sede di destinazione del bene, in sede di rendicontazione è necessario allegare il relativo documento di trasporto.

Non sono ammissibili prelievi di magazzino.

A) Documentazione da caricare sul sistema on line dedicato in fase di invio della domanda

- elenco delle prestazioni, delle lavorazioni e dei materiali da acquisire con indicazione dei nominativi dei fornitori (v. modulo su file excel da caricare in tale formato – *Dettaglio spese*)²⁵
- illustrazione della pertinenza al progetto e, per i materiali, anche della modalità di determinazione del quantitativo imputato allo stesso (v. modulo su file word da caricare in formato pdf – *Relazione dettagliata del progetto*)
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente il collegamento o l'indipendenza tra i fornitori di prestazioni e lavorazioni e l'impresa (v. modulo su file excel da caricare in formato pdf – *Elenco delle dichiarazioni*)

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema on line dedicato in fase di rendicontazione del progetto

- illustrazione delle prestazioni, dei servizi e dei materiali per la realizzazione del prototipo acquisiti nell'ambito del progetto (v. modulo su file word da caricare in formato pdf – *Relazione dettagliata del progetto*)
- fatture/giustificativi
- quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (v. paragrafo 1.3)
- quietanza del modello F24, corredata da report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, a comprova del versamento delle ritenute d'acconto relative alle prestazioni dei professionisti
- documenti di trasporto, quando non è chiara in fattura la sede di consegna dei materiali per le imprese che hanno più sedi
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente il collegamento o l'indipendenza tra i fornitori di prestazioni e lavorazioni e l'impresa (v. modulo su file excel da caricare in formato pdf – *Elenco delle dichiarazioni*)

2.7 MATERIALI DI CONSUMO

Questa voce comprende le spese relative all'acquisto di materiali di consumo direttamente imputabili al progetto e non relativi alla realizzazione dei prototipi.

Sono imputabili le spese relative all'acquisto di materiali comprensive degli eventuali costi accessori (ad esempio trasporto, spedizione, ecc.) e a condizione che gli stessi siano consegnati presso l'unità operativa in cui viene realizzato il progetto, salvo casi motivati e documentati inerenti la specificità dello stesso. Nel caso in cui non sia chiara in fattura la sede di destinazione del bene, in sede di rendicontazione è necessario allegare il relativo documento di trasporto.

Non sono ammissibili prelievi di magazzino.

A) Documentazione da caricare sul sistema on line dedicato in fase di invio della domanda

- elenco dei materiali da acquisire (v. modulo su file excel da caricare in tale formato – *Dettaglio spese*)²⁵
- illustrazione della pertinenza al progetto e modalità di determinazione del quantitativo imputato allo stesso (v. modulo su file word da caricare in formato pdf – *Relazione dettagliata del progetto*)

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema on line dedicato in fase di rendicontazione del progetto

- illustrazione dell'utilizzo dei materiali nel progetto (v. modulo su file word da caricare in formato pdf – *Relazione dettagliata del progetto*)
- fatture/giustificativi
- quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (v. paragrafo 1.3)
- documenti di trasporto, quando non è chiara in fattura la sede di consegna per le imprese che hanno più sedi

2.8 SPESE GENERALI

Sono i costi generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dal progetto, relativi alle funzionalità operative dell'impresa quali telefono, illuminazione, riscaldamento, ecc. e comprendenti le spese per il personale indiretto, quale il

personale con mansioni amministrative e contabili.

Tali spese sono determinate con modalità semplificata a tasso forfettario nella misura del 10 per cento dei costi relativi al personale, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 1303/2013.

3. ELENCO SPESE NON AMMISSIBILI

Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente bando non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 7 e, in particolare, le spese relative a:

- a) apprendisti, stagisti e personale in somministrazione, viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa e corsi di formazione del personale, fatto salvo l'addestramento sugli strumenti acquisiti per il progetto;
- b) responsabile del progetto, ricercatori e personale tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) e consulenti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), privi di adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto;
- c) spese non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto;
- d) beni immobili, impianti generali, opere edili, acquisto di arredi ed automezzi;
- e) beni e servizi acquisiti da partner del medesimo progetto congiunto;
- f) beni o materiali usati;
- g) prelievi di magazzino;
- h) operazioni di lease-back;
- i) consulenze continuative o periodiche e connesse all'attività ordinaria dell'impresa, quali consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
- j) iniziative di pubblicità e ricerche connesse al marketing;
- k) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
- l) certificazione di qualità;
- m) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso e manuali utente;
- n) servizi propedeutici alla brevettazione e registrazione dei brevetti;
- o) canoni di manutenzione e assistenza e canoni periodici per aggiornamento ordinario dei software;
- p) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario;
- q) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
- r) spese accessorie quali interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari.

INDICATORI DI MONITORAGGIO

Gli indicatori di monitoraggio previsti ai fini di consentire la valutazione dell'efficacia degli interventi sono i seguenti:

INDICATORI COMUNI DI REALIZZAZIONE

a) *numero di imprese beneficiarie di un sostegno* (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese) – RCO01

L'indicatore considera tutte le imprese che ricevono sostegno monetario o in natura dal FESR e dal Fondo di coesione.

La dimensione dell'impresa supportata viene misurata al momento della domanda.

b) *numero di imprese sostenute mediante sovvenzioni* – RCO02

L'indicatore considera tutte le imprese che ricevono sostegno monetario sotto forma di sovvenzioni.

c) *numero di imprese che collaborano con istituti di ricerca* – RCO10

L'indicatore considera le imprese che collaborano a progetti di ricerca con enti di ricerca. La cooperazione nelle attività di R&S può essere nuova o esistente e dovrebbe insistere per la durata del progetto sostenuto. L'indicatore fa riferimento a collaborazioni degli enti di ricerca che prevedono una partecipazione attiva al progetto. Pertanto gli enti di ricerca partecipano al progetto in virtù di un contratto di ricerca e la collaborazione effettiva dell'ente non riguarda prestazioni relative ad aspetti marginali del progetto, quali l'effettuazione di lavorazioni, test e prove.

INDICATORI COMUNI DI RISULTATO

a) *posti di lavoro creati presso i beneficiari del sostegno* – RCR01

L'indicatore considera il numero di posti di lavoro espressi in equivalenti a tempo pieno (ETP) medi annui creati nell'ambito dell'attività sostenuta dal progetto. Le nuove posizioni devono essere coperte e possono essere a tempo pieno, part-time o stagionali. I posti vacanti non vengono conteggiati. Inoltre, le nuove posizioni dovrebbero essere mantenute per più di un anno dopo il completamento del progetto.

L'indicatore è calcolato come differenza tra gli ETP annuali individuati prima dell'inizio del progetto e quelli rilevati un anno dopo il completamento del progetto.

L'ETP annuale è definito come il rapporto tra le ore di lavoro effettivamente prestate durante un anno solare diviso per il numero totale di ore lavorate convenzionalmente nello stesso periodo da un individuo o da un gruppo. Per convenzione una persona non può svolgere più di un ETP su base annua. Il numero di ore lavorate convenzionalmente è determinato sulla base dell'orario di lavoro stabilito dai contratti nazionali.

b) *investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S* - RCR02

L'indicatore tiene in considerazione il contributo privato totale che cofinanzia i progetti sostenuti. Per le imprese pubbliche, l'indicatore copre i costi cofinanziati dal proprio bilancio.

c) *piccole e medie imprese che introducono innovazioni a livello di prodotto e di processo* – RCR03

L'indicatore considera le PMI che introducono innovazione di prodotto o di processo grazie al supporto fornito.

L'innovazione di prodotto è l'introduzione sul mercato di un bene o servizio nuovo o notevolmente migliorato rispetto alle sue capacità, facilità d'uso, componenti o sottosistemi. L'innovazione di processo è l'implementazione di un processo di produzione, metodo di distribuzione o attività di supporto nuovi o notevolmente migliorati.

Le innovazioni di prodotto o di processo devono essere nuove per l'impresa supportata, ma non devono necessariamente essere nuove per il mercato. Le innovazioni potrebbero essere state originariamente sviluppate dalle imprese supportate o da altre imprese o organizzazioni.

INDICATORI AGGIUNTIVI DI REALIZZAZIONE

a) *numero progetti di ricerca e innovazione finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto in campo ambientale* nei seguenti ambiti:

- l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare
- l'utilizzo di materiali ecocompatibili
- il riuso dei residui di lavorazione
- la riduzione e il riciclo dei rifiuti
- la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti
- il risparmio delle risorse energetiche
- l'efficienza energetica
- l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili
- il risparmio delle risorse idriche.

L'indicatore viene valorizzato qualora il beneficiario richieda il punteggio inerente il criterio di valutazione di cui all'allegato C Criteri di ammissibilità e di valutazione per la graduatoria, Sezione 2 - Criteri di valutazione tecnica, Punto 5. Contributo alla sostenibilità ambientale ed il punteggio venga riconosciuto in sede di verifica di ammissibilità.

b) *numero di imprese che realizzano per la prima volta un progetto di ricerca.*

c) *numero di domande di brevetto presentate.*

MODALITÀ DI RIDETERMINAZIONE DELLA SPESA A SEGUITO DELLA RILEVAZIONE DI IRREGOLARITÀ

Successivamente alla liquidazione del contributo, le certificazioni della spesa di cui all'articolo 23 sono oggetto di controllo a campione.

Qualora la rendicontazione sia costituita da un numero di fatture o giustificativi di spesa superiore a 100, la verifica può essere svolta su un campione rappresentativo della spesa, determinato secondo le modalità concordate con l'Autorità di Gestione, e, in caso di irregolarità o inammissibilità della documentazione, la spesa ammessa viene rideterminata puntualmente o con modalità forfettaria, secondo le seguenti regole:

1) Tasso di errore $\geq 2\%$: ampliamento della verifica a tutta la voce di spesa.

Qualora il tasso di errore sul campione sia superiore al 2%, la verifica sulla documentazione viene estesa a tutta la voce o alle voci di spesa in cui l'errore rilevato possa verificarsi.

Gli errori rilevati complessivamente comportano la puntuale rideterminazione del contributo in relazione alla spesa ritenuta irregolare.

2) Tasso di errore $\geq 1\%$ e $< 2\%$: raddoppio della dimensione % del campione.

Qualora il tasso di errore sul campione sia pari o superiore all'1% e inferiore al 2%, il campione oggetto di verifica viene raddoppiato. Se dopo la nuova verifica:

a. il tasso di errore calcolato sul nuovo campione ampliato è $< 2\%$, si opera un taglio forfettario di valore equivalente sull'intera voce o voci di spesa in cui l'errore rilevato possa verificarsi, salvo che sulla base delle specificità del caso non sia rilevata l'opportunità di estendere il controllo a tutta la voce/voci;

b. il tasso di errore calcolato sul nuovo campione ampliato è $\geq 2\%$, il controllo si amplia a tutta la voce di spesa. Gli errori rilevati complessivamente comportano la puntuale rideterminazione del contributo in relazione alla spesa ritenuta irregolare.

3) Tasso di errore $< 1\%$: taglio forfettario di valore equivalente sull'intera voce di spesa

Qualora il tasso di errore sul campione sia inferiore all'1%, si opera un taglio forfettario di valore equivalente sull'intera voce o voci di spesa in cui l'errore rilevato possa verificarsi, salvo che sulla base delle specificità del caso non sia rilevata l'opportunità di estendere il controllo a tutta la voce/voci.